Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 28 GIUGNO 1985:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 1203.

Modificazioni alla tabella relativa alla dotazione organica del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1178, presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 870, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1983, registro n. 1 Esteri, foglio n. 181 ed inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti con il n. 1178, con il quale è stato istituito presso il Ministero degli affari esteri il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1737/3281 del 22 novembre 1982 con la quale l'assistente Paolo Vincenzi, proveniente dall'INADEL, è stato assegnato al Ministero degli affari esteri in attuazione dei processi di mobilità di cui all'art 24-*quinquies* citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1983, con il quale sono stati determinati, ai fini dell'applicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, i criteri per la formazione delle graduatorie e sono state modificate le tabelle concernenti i relativi contingenti numerici;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 1983, con i quali sono state formulate le graduatorie, relative ai singoli enti, per l'attribuzione delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità, ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Ritenuta la necessità, a seguito del mutamento, ora per allora, delle posizioni giuridiche rivestite da singoli soggetti, nonché all'assegnazione di una nuova unità, di apportare le conseguenti variazioni alla tabella recante la dotazione organica del personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 870/1178 citato;

Visto l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La dotazione organica del ruolo speciale istituito, ai sensi dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, presso il Ministero degli affari esteri con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 870/1178, è modificata secondo l'allegata tabella che sostituisce quella unita al citato decreto presidenziale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1985
Registro n. 10 Esteri, foglio n. 277

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza		Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Carriera direttiva:			
collaboratore coordinatore	1	qualifica funzionale 8	1
collaboratore o qualifiche equiparate con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica . .	4	qualifica funzionale 8	4
Carriera di concetto:			
segretario principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera	2	qualifica funzionale 7	
assistente coordinatore, o qualifiche equiparate .	5	qualifica funzionale 7	
assistente o qualifiche equiparate con 13 anni di anzianità nella qualifica .	5	qualifica funzionale 7	13
assistente già vincitrice di concorso a segretario principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica	1	qualifica funzionale 7	
assistente o qualifiche equiparate	7	qualifica funzionale 6	7
Carriera esecutiva:			
coadiutore principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera	1	qualifica funzionale 5	
archivista dattilografo livello differenziato . .	3		6
archivista dattilografo o qualifiche equiparate con 13 anni di anzianità nella qualifica	2	qualifica funzionale 5	
archivista dattilografo o qualifiche equiparate .	8	qualifica funzionale 4	8
Carriera ausiliaria:			
commesso livello differenziato	1	qualifica funzionale 3	1
RUOLO TECNICO			
Carriera direttiva:			
collaboratore tecnico coordinatore	1	qualifica funzionale 8	
collaboratore tecnico con 8 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica . . .	1	qualifica funzionale 8	2
Carriera di concetto:			
assistente tecnico e coordinatore o qualifiche equiparate	3	qualifica funzionale 7	3
assistente tecnico o qualifiche equiparate	8	qualifica funzionale 6	8
Carriera esecutiva:			
operatore tecnico livello differenziato	1	qualifica funzionale 5	
operatore tecnico con 12 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate	1	qualifica funzionale 5	2
operatore tecnico o qualifiche equiparate .	2	qualifica funzionale 4	2
Carriera ausiliaria:			
agente tecnico di livello differenziato .	1	qualifica funzionale 3	1

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 maggio 1985.

Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che fissa i requisiti cui devono soddisfare le cinture di sicurezza ed i relativi ancoraggi;

Tenuto conto che durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici, in corrispondenza del piano in fase di montaggio o smontaggio, il montatore, a protezione contro il rischio di caduta dall'alto,

può disporre unicamente di mezzi di trattenuta che, in caso di caduta, lo trattengono, mantenendolo in sospensione, quali gli apparecchi anticaduta e le cinture di sicurezza;

Considerato inoltre che questo particolare impiego della cintura di sicurezza, in rapporto alla posizione obbligata dell'ancoraggio dell'organo di trattenuta ed alla lunghezza per quest'organo richiesta allo scopo di consentire al montatore la mobilità necessaria alle operazioni di montaggio e smontaggio, comporta il rischio di cadute libere di altezza, in ogni caso, maggiore di m 1,50;

Considerato che le indicazioni desumibili dalle norme di buona tecnica, adottate dai competenti organismi di altri Paesi della Comunità economica europea, consentono di prendere in considerazione cinture di sicurezza speciali, con freno a dissipazione di energia incorporato nell'organo di trattenuta, che permettono di affrontare altezze di caduta libera fino a 4 metri, contenendo le decelerazioni e le conseguenti sollecitazioni dinamiche, in fase d'arresto della caduta, entro limiti confrontabili con i valori che i suddetti parametri possono assumere nelle cinture di sicurezza ordinarie, in conseguenza di cadute libere di altezza fino a m 1,50;

Visto l'esito delle prove preliminari effettuate presso il laboratorio di Monteporzio Catone dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, per accertare:

a) l'utilizzazione pratica, nel montaggio e smontaggio di un comune ponteggio, di un'attrezzatura protettiva comprendente, oltre ad una cintura di sicurezza, una guida rigida, vincolata ai montanti interni di un ponteggio in prossimità del traverso, ed un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la guida stessa;

b) la capacità di un comune ponteggio a telai, regolarmente ancorato alla costruzione, di sopportare le sollecitazioni dinamiche indotte senza che si determinino condizioni di instabilità della struttura;

Ravvisata la necessità di procedere al riconoscimento della efficacia di detta nuova attrezzatura protettiva, da utilizzare nel montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi, la cui adozione consenta di derogare dalla limitazione di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per le attrezzature di cui ai successivi articoli, è ammessa deroga all'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente le cinture di sicurezza, limitatamente all'impiego delle attrezzature stesse nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi (di cui al capo V del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956) e quando non risultino utilizzabili altri mezzi protettivi capaci di contenere l'altezza di caduta libera entro il limite massimo di m 1,50, senza pregiudizio per la mobilità del lavoratore richiesta dalle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi.

Art. 2.

Le attrezzature di cui al presente decreto sono costituite da:

a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre la imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia;

b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato;

c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza.

Art. 3

Tutti i componenti dell'attrezzatura considerata all'articolo 2 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate, secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettati in caso d'intervento della attrezzatura.

I singoli componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori, durante l'uso delle attrezzature di cui al presente decreto, indossino, quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. E' fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione.

Art. 5.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'inefficacia delle deroghe ivi previste.

Roma, addì 28 maggio 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

ALLEGATO

ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE, IN CASO DI CADUTA DALL'ALTO, DEI LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO E ALLO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI.

La presente normativa tecnica tratta separatamente i singoli componenti delle attrezzature e cioè:

l'imbracatura (paragrafo 1);

l'organo di trattenuta con freno incorporato (paragrafo 2);

la guida rigida con organo d'ancoraggio scorrevole (paragrafo 3),

fissando le caratteristiche dei materiali, i requisiti costruttivi e meccanici dei componenti, nonché le prove di qualificazione alle quali questi devono essere assoggettati.

Per gli accertamenti sui materiali e sui singoli elementi (corde, nastri, accessori metallici...) si rinvia alle specifiche norme UNI.

La norma fornisce, inoltre, indicazioni relative alla fabbricazione, commercializzazione, marchiatura e certificazione dei prodotti (paragrafi 4 e 5).

In figura 1, a titolo indicativo, è riportato un disegno schematico d'insieme dell'attrezzatura con la nomenclatura adottata nel testo.

1. IMBRACATURA.

E' il dispositivo di presa costituito da un insieme di nastri, alcuni dei quali allacciabili con possibilità di registrazione e di adattamento a varie taglie, con cui viene inviluppato il corpo dell'utente.

L'imbracatura è provvista di un organo di attacco conformato ad anello (anellone), posizionato in modo da risultare sul dorso dell'utente, che consente di vincolarla all'estremità libera dell'organo di trattenuta dell'attrezzatura.

1.1. *Requisiti e prescrizioni.*

1.1.1. *Requisiti ergonomici.*

L'imbracatura deve possedere caratteristiche ergonomiche. In particolare:

non deve costituire intralcio all'attività lavorativa e, nello svolgimento di questa, deve essere utilizzabile senza apprezzabile fastidio

in caso di caduta del lavoratore deve trasmettere e ripartire, sulle parti fisiologicamente più idonee a resistervi le sollecitazioni dinamiche indotte nella fase d'arresto della caduta;

deve fornire una conveniente posizione d'attesa al lavoratore trattenuto in sospensione (v. paragrafo 1.2.2).

1.1.2. *Prescrizioni concernenti i materiali.*

I nastri ed i fili di cucitura devono essere realizzati con fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni d'invecchiamento.

A titolo indicativo si citano come fibre utilizzabili quelle ricavate da poliammidi e poliesteri. E' invece da escludere l'impiego di fibre ricavate dalle poliolefine in quanto presentano un rapido invecchiamento.

I fili di cucitura devono essere di colore diverso da quello dei nastri in modo da agevolare il controllo a vista delle cuciture.

Gli accessori metallici (quali l'organo d'attacco dell'imbracatura ed i dispositivi di collegamento e/o regolazione-fibbie-) devono risultare resistenti o protetti contro la corrosione. Quelli con funzione portante devono essere realizzati impiegando materiali e tecnologie costruttive che assicurino ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni d'urto.

1.1.3. *Caratteristiche geometriche dei nastri.*

La larghezza dei nastri utilizzati come elementi portanti non deve essere minore di 50 mm.

Per i nastri costituenti le bretelle ed i cosciali si accetta una larghezza minore con il limite inferiore di 30 mm.

1.1.4. *Prescrizioni concernenti la manifattura.*

L'imbracatura deve essere accuratamente rifinita in ogni sua parte.

Gli accessori metallici devono essere conformati, rifiniti, disposti e, se necessario, protetti in modo da evitare che la loro presenza e/o utilizzazione possa risultare mal tollerata o ferire il corpo dell'utilizzatore.

Le connessioni dei vari elementi devono essere eseguite a regola d'arte con sistemi e materiali idonei che ne garantiscono la resistenza alle sollecitazioni ipotizzabili nel pratico impiego.

A titolo indicativo, nell'appendice sono riportati alcuni suggerimenti per il taglio, la preparazione dei tratti terminali dei nastri, la loro cucitura.

1.2. *Prove di qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.*

1.2.1. *Prova di resistenza statica.*

L'imbracatura applicata ad un manichino rigido, saldamente ancorato, avente la forma e le dimensioni riprodotte in figura 2, viene sollecitata mediante uno sforzo di trazione di 20 kN applicato staticamente all'attacco dell'imbracatura, esercitato nella direzione ritenuta più sfavorevole alla resistenza dell'imbracatura stessa, mantenuto applicato per 2 minuti.

A discrezione del collaudatore, è ammesso ripetere la prova su un nuovo campione variando la direzione dello sforzo di trazione applicato.

In ogni caso, per ogni condizione sperimentale realizzata, vanno effettuate due prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.

Il risultato della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante, l'imbracatura resiste senza cedere e senza perdere la presa sul manichino. Sono tollerate scuciture limitate a « piccoli tratti », quando non pregiudicano la tenuta del carico.

Sul certificato di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, precisando per ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il risultato.

1.2.2. *Prova di resistenza dinamica.*

Questa prova viene effettuata utilizzando un manichino antropomorfo, articolato, avente caratteristiche dimensionali e distribuzione delle masse confrontabili con quella del corpo, di taglia media, di un adulto di sesso maschile (*).

L'attrezzatura di prova, oltre il manichino, comprende:

a) un portale rigido che consente l'ancoraggio dell'organo di trattenuta (v. punto *c*) e la sospensione del manichino in modo che l'attacco dell'imbracatura applicata al manichino risulti 2 m più in alto dell'ancoraggio anzidetto.

Al di sotto dell'ancoraggio dell'organo di trattenuta deve risultare uno spazio libero di altezza non inferiore a 4,50 m.

Inoltre l'ancoraggio dell'organo di trattenuta deve risultare sufficientemente arretrato rispetto alla verticale passante per l'attacco dell'imbracatura per evitare che vi urti il manichino abbandonato in caduta libera;

b) un dispositivo di trattenuta e di sgancio rapido del manichino che consenta a questo di iniziare, senza apprezzabile velocità iniziale, la caduta libera presentando verso il basso i piedi ovvero la testa;

c) uno spezzone di corda per alpinismo, utilizzato con un unico tratto portante come organo di trattenuta, provvisto di ganci o moschettoni di estremità, lungo complessivamente 2 m, con carico di rottura non inferiore a 20 kN, privo di freno.

Conduzione della prova. — Applicata l'imbracatura in prova al manichino e collegatala all'organo di trattenuta realizzato con la corda per alpinismo, di cui alla lettera *c*), la prova viene condotta, con le articolazioni del manichino sbloccate, effettuando consecutivamente 4 cadute, con una altezza di caduta libera di circa 4 m, senza cambiare la corda. Le prime due cadute si effettuano con i piedi in avanti, le altre due con la testa in avanti. Tra due cadute consecutive si osserva una pausa di almeno 15 minuti.

Dopo ogni caduta, con il manichino sospeso e fermo nella posizione finale di equilibrio, si misura l'angolo α che l'asse dorsale del manichino forma con la verticale.

Il risultato della prova è giudicato positivo:

se nel corso della prova comprendente 4 cadute il manichino è costantemente trattenuto dall'imbracatura;

e se, contemporaneamente, dopo ogni caduta, a manichino fermo, risulta $\alpha < 50°$.

Sul certificato di prova vanno riportati distintamente i risultati delle 4 cadute.

2. ORGANO DI TRATTENUTA CON FRENO INCORPORATO.

E' l'organo flessibile, fornito di freno incorporato, provvisto alle due estremità di dispositivo di collegamento (moschettone, gancio ...), mediante il quale l'imbracatura viene collegata all'organo d'ancoraggio scorrevole dell'attrezzatura.

Il freno ha lo scopo di assorbire e dissipare parte dell'energia cinetica acquistata dal corpo in caduta libera, in modo da contenere entro limiti prefissati la sollecitazione trasmessa nella fase d'arresto della caduta.

Il freno può essere realizzato sfruttando soluzioni diverse quali: la scucitura progressiva di un nastro, l'allungamento elastoplastico di un elemento, la frenatura meccanica di una corda (ottenuta per es. forzandone il passaggio attraverso un foro calibrato).

In ogni caso l'intervento del freno per l'arresto di una caduta comporta un allungamento (Δl) dell'organo di trattenuta, interpretabile come spazio di frenata.

2.1. *Prescrizioni concernenti i materiali.*

2.1.1. *L'organo di trattenuta* deve essere realizzato con un tratto di corda per alpinismo ovvero con un nastro ottenuti impiegando fibre sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni d'invecchiamen-

(*) E' utilizzabile, ad esempio, un manichino conforme alla norma francese NF - R - 10 - 101 ovvero di caratteristiche confrontabili.

to, quali quelle ricavate da poliammidi e poliesteri. E' invece da escludere l'impiego di fibre ricavate dalle poliolefine, in quanto soggette ad un rapido invecchiamento.

La corda ed il nastro devono resistere senza rompersi ad un carico di trazione di 20 kN applicato staticamente e mantenuto applicato per 2 minuti.

2.1.2. *Il freno*, quale che sia la sua realizzazione, deve superare le prove di qualificazione di cui ai paragrafi 2.3.1; 2.3.2.

2.1.3. *Gli accessori metallici* (quali i dispositivi di collegamento - ganci, moschettoni...) devono risultare resistenti o protetti contro la corrosione. Quelli con funzione portante devono inoltre essere realizzati impiegando materiali e tecnologie costruttive che garantiscono ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni d'urto.

2.2. *Requisiti costruttivi.*

2.2.1. *Il freno* deve essere incorporato nell'organo di trattenuta in modo da non risultare distaccabile da quest'organo se non danneggiandolo e rendendolo conseguentemente inutilizzabile, ovvero impiegando un attrezzo speciale.

Sollecitando a trazione l'organo di trattenuta, il freno non deve intervenire sotto carichi minori di 1,5 kN.

Il freno, inoltre deve risultare posizionato in prossimità dell'imbracatura e deve presentare peso ed ingombro contenuti, in modo da consentire l'attività lavorativa senza apprezzabile fastidio.

2.2.2 *I dispositivi di collegamento* (ganci, moschettoni...) devono essere provvisti di chiusura di sicurezza che ne impedisca lo sganciamento accidentale e, nelle condizioni di normale impiego, devono inoltre resistere, eventualmente deformandosi ma senza perdere la presa, ad uno sforzo di trazione di 20 kN applicato staticamente e mantenuto applicato per 2 minuti.

2.2.3. *Le connessioni* dei vari componenti devono essere eseguite a regola d'arte con sistemi e materiali che garantiscano la resistenza delle connessioni stesse alle massime sollecitazioni dinamiche ipotizzabili nell'uso.

Le parti terminali delle corde e dei nastri devono essere trattate in modo da evitare aperture e/o sfilacciamenti (possono ad es. essere fuse a caldo o saldate chimicamente).

2.2.4. *La lunghezza complessiva (l) dell'organo di trattenuta* con freno incorporato e provvisto alle estremità di dispositivi di collegamento non deve superare 2 m.

2.3. *Prove di qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.*

2.3.1. *Prova di trazione statica.*

La prova viene condotta come segue.

In un primo tempo l'organo di trattenuta con il freno incorporato, completo dei dispositivi terminali di collegamento, viene sollecitato staticamente a trazione con carichi lentamente e progressivamente crescenti, per individuare il carico minimo (F_1) a partire dal quale il freno comincia ad intervenire.

Successsivamente si prosegue la prova di trazione riprendendo ad applicare carichi lentamente e progressivamente crescenti all'organo di trattenuta (che in queste condizioni si allunga progressivamente sia per l'intervento del freno sia per gli allungamenti elastoplastici che subisce la corda o il nastro) fino a raggiungere uno sforzo di trazione (F_2) di 20 kN. Questo sforzo viene mantenuto applicato per 2 minuti.

Infine si porta a rottura l'organo di trattenuta rilevando il carico di rottura (R).

Il risultato della prova è giudicato positivo se risulta: $F_1 \geq 1{,}5$ kN e se inoltre l'organo di trattenuta con freno incorporato, nell'intervallo di tempo di 2 minuti durante il quale il carico viene mantenuto costante, resiste senza rompersi al carico $F_2 = 20$ kN.

La prova deve essere effettuata su due campioni nuovi completi.

Sul certificato di prova devono essere riportati i risultati (F_1; tenuta al carico costante di 20 kN; R) delle due prove.

2.3.2. *Prova dinamica per l'accertamento della capacità protettiva dell'organo di trattenuta con freno incorporato.*

L'attrezzatura di prova comprende:

a) una massa rigida (M) di 100 ± 0,1 Kg;

b) una struttura metallica rigida che consente:

b.1) l'ancoraggio dell'organo di trattenuta (A) tramite un trasduttore di forza (T_f) per la rilevazione dei valori istantanei della forza F(t) trasmessa nella fase di frenatura e d'arresto della massa (M) al termine della caduta libera verticale;

b.2) la sospensione della massa M ad un dispositivo di trattenuta e di sgancio (D_1);

b.3) la caduta verticale guidata, con trascurabile resistenza d'attrito, della massa M per un'altezza di caduta per quanto possibile prossima al valore Hc = 2 lo (avendo indicato con lo la lunghezza complessiva iniziale dell'organo di trattenuta con freno incorporato, completo di dispositivi terminali di collegamento);

b.4) l'ulteriore corsa verticale, guidata della massa M corrispondente allo spazio di frenata;

c) una «*catena di misura*» che consente la misura e la registrazione, senza distorsione, della forza F (t) e cioé dello spettro di forze compreso tra una forza di trazione continua e forze di trazione di caratteristiche impulsive di frequenza variabile fino a 100 Hz (corrispondenti a picchi di durata uguale o superiore a 0,01 secondo).

Detta catena di misura presenta generalmente i componenti di seguito elencati;

c.1) un trasduttore di forza che consente di misurare con precisione forze comprese nell'intervallo da 1,2 kN a 20 kN e resiste, senza andare fuori uso, ad una forza di 50 kN;

2) un amplificatore lineare dei segnali emessi dal trasduttore;

c.3) un filtro che consente il passaggio di frequenze comprese tra zero e 100 Hz;

c.4) un registratore che consente di registrare la forza F(t) sia in tempo reale sia in tempo differito, attraverso stoccaggio del segnale su banda magnetica.

La prova dinamica viene condotta come segue.

La massa rigida M, vincolata all'organo di trattenuta collegato tramite il trasduttore T_f all'ancoraggio A e mantenuta sospesa mediante il dispositivo di trattenuta e sgancio D_1, viene abbandonata in caduta verticale libera di altezza per quanto possibile prossima al valore Hc = 2 lo dopo aver attivato la strumentazione che consente la registrazione della forza F(t) trasmessa dall'organo di trattenuta al trasduttore T_f.

Dal grafico della funzione F(t) fornito dal registratore si rileva il valore massimo (di picco) Fmax raggiunto dalla forza F(t) nella fase d'arresto della caduta della massa M.

Con la massa M ferma nella posizione di equilibrio inferiore, si misura l'allungamento Δl subito dall'organo di trattenuta (di lunghezza iniziale lo).

Effettuate le rilevazioni di Fmax e di Δl, si sottopone l'organo di trattenuta utilizzato nella prova dinamica ad un'ulteriore prova di trazione statica, per accertarne la resistenza residua, condotta con le stesse modalità di prova indicate al punto 2.3.1, ma limitando lo sforzo di trazione finale, mantenuto applicato per 2 minuti, al valore di 5 kN.

L'esito della prova è giudicato positivo se risulta:

$$\text{Fmax} \leq 6 \text{ kN} \quad \Delta \leq 0{,}75 \text{ lo}$$

ed inoltre se, nel corso della prova di resistenza residua, l'organo di trattenuta non cede sotto il carico di 5 kN mantenuto applicato per 2 minuti.

La prova deve essere effettuata su due campioni nuovi, completi.

Sul certificato di prova devono essere riportati i risultati (Fmax; Δl; tenuta residua al carico di 5 kN) delle due prove. Al certificato va allegata copia del grafico della funzione F(t) fornito dal registratore.

2.4. L'organo di trattenuta è giudicato idoneo all'impiego se tutti gli accertamenti ed i risultati di tutte le prove di qualificazione sono risultati positivi.

3. GUIDA RIGIDA CON ORGANO D'ANCORAGGIO SCORREVOLE.

E' il dispositivo che, vincolato ai montanti del ponteggio, fornisce all'organo di trattenuta dell'attrezzatura protettiva l'ancoraggio mobile con cui viene assicurata agli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici la mobilità necessaria allo svolgimento del lavoro.

Comprende sostanzialmente i seguenti elementi:

la guida rigida ad asse rettilineo;

gli organi d'attacco con i quali la guida viene vincolata ai montanti del ponteggio;

l'organo scorrevole lungo la guida provvisto di attacco anulare per l'aggancio dell'organo di trattenuta;

gli arresti fissi che, applicati alla guida, consentono di limitare la corsa dell'organo scorrevole entro limiti prefissati.

Possono essere utilizzati come arresti fissi anche gli organi d'attacco della guida se rispondenti.

3.1. *Requisiti e prescrizioni.*

3.1.1. *Requisiti e prescrizioni concernenti i materiali.*

I costituenti metallici devono essere realizzati impiegando materiali qualificati e tecnologie costruttive che garantiscano ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni d'urto.

Devono inoltre risultare resistenti o protetti contro la corrosione.

I costituenti per i quali il procedimento costruttivo prevede unioni saldate devono essere realizzati con materiali idonei alla realizzazione di strutture saldate.

I procedimenti di saldatura devono essere qualificati. L'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime da ogni prova di qualifica del procedimento.

3.1.2. *Requisiti costruttivi.*

Gli organi d'attacco delle guide ai montanti e gli arresti fissi devono essere posizionati o posizionabili sulle guide con passo uguale all'interasse di stilata del ponteggio (m 1,80).

Il sistema di fissaggio degli organi d'attacco e degli arresti fissi deve risultare affidabile, a prova di vibrazioni e di urti.

Gli attacchi assiali dei tronchi di guida devono, oltreché stabilire la continuità della guida, essere concepiti in modo da non creare lungo questa punti di minor resistenza

Le guide, l'organo scorrevole, gli arresti fissi, gli organi d'attacco devono superare le prove di cui al punto 3.2.

La corsa utile dell'organo scorrevole compresa tra due arresti fissi consecutivi (campo) deve essere adeguata alla procedura di montaggio e smontaggio del ponteggio. In fase operativa è consentito il trasferimento dell'ancoraggio da un campo al campo contiguo purché l'operazione avvenga in regime di sicurezza (ad es. utilizzando un gancio ausiliario predisposto all'estremità dell'organo di trattenuta).

3.2. *Prove di qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.*

3.2.1. *Prova di resistenza statica del sistema comprendente la guida e l'organo d'ancoraggio scorrevole.*

La prova viene predisposta fissando, con gli organi d'attacco, la guida, provvista dell'organo d'ancoraggio scorrevole, a due spezzoni paralleli di tubo per ponteggio Ø 48,25 × 3,25, disposti con interasse di 1,80 m e saldamente vincolati ad una struttura ausiliaria, rigida, fissa.

Quindi l'attacco dell'organo d'ancoraggio scorrevole, posizionato in corrispondenza della mezzeria del tratto di guida compreso tra gli attacchi che la vincolano ai tubi, viene assoggettato statisticamente ad uno sforzo di trazione (F) lentamente e progressivamente crescente, esercitato perpendicolarmente all'asse della guida nella direzione secondo la quale si determina nella guida stessa lo stato di sollecitazione più sfavorevole alla sua resistenza, tra quelli razionalmente ipotizzabili nell'uso pratico dell'attrezzatura.

Raggiunto il carico F = 20 kN, questo carico viene mantenuto applicato per 2 minuti.

A discrezione del collautatore, è ammesso ripetere la prova su un nuovo campione, variando la direzione dello sforzo di trazione applicato.

In ogni caso, per ogni condizione sperimentale realizzata, vanno effettuate due prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.

Se la lunghezza dei tronchi di guida è tale da consentire la loro connessione assiale anche nel campo compreso tra due stilate adiacenti, almeno una delle due prove va effettuata realizzando il tratto di guida da assoggettare a prova con due spezzoni di guida collegati, in mezzeria, mediante l'attacco assiale in dotazione all'attrezzatura.

Il risultato della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante, il sistema resiste, senza rotture. Sono tollerate deformazioni locali e d'insieme quando non pregiudicano la tenuta del carico.

Sul certificato di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, indicando per ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il risultato.

3.2.2. *Prova di resistenza statica degli organi di attacco delle guide ai montanti.*

La prova precedente (3.2.1.) viene ripetuta, con le stesse modalità operative, su un campione nuovo, dopo aver disposto l'organo d'ancoraggio scorrevole in corrispondenza di un attacco della guida ai montanti, in modo da indurre su quest'organo le sollecitazioni più sfavorevoli alla sua resistenza.

Il numero delle prove, il criterio di valutazione dei risultati e le indicazioni da riportare sul certificato di prova sono gli stessi specificati al paragrafo 3.2.1.

Se la lunghezza dei tronchi di guida è tale da consentire la loro connessione assiale in corrispondenza degli attacchi delle guide ai montanti, almeno una delle prove va effettuata disponendo l'attacco assiale in corrispondenza dell'attacco guida-montante in prova.

3.2.3. *Prova di resistenza statica degli arresti fissi delle guide.*

Applicato un arresto fisso a ciascuna estremità di un tratto di guida provvisto di una coppia di organi d'ancoraggio scorrevoli, a questi, disposti a cantatto degli arresti fissi, vengono statisticamente applicati sforzi antagonisti (F) diretti parallelamente all'asse della guida, tendenti a staccare gli arresti fissi dalla guida.

Lo sforzo di trazione viene lentamente e progressivamente aumentato fino a raggiungere il valore F = 20 kN che viene mantenuto applicato per 2 minuti.

Vanno effettuate due prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.

Il risultato della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante, il campione resiste, senza rotture Sono tollerate deformazioni locali e d'insieme, quando non pregiudicano la tenuta del carico.

Sul certificato di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, indicando per ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il risultato.

3.3. Il sistema comprendente la guida, l'organo d'ancoraggio scorrevole, gli attacchi e gli arresti fissi è giudicato idoneo all'impiego se tutti gli accertamenti e tutti i risultati delle prove di qualificazione sono risultati positivi.

4. FABBRICAZIONE, MARCHIATURA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI.

I singoli componenti dell'attrezzatura di cui ai paragrafi 1, 2, 3, possono essere prodotti e commercializzati da ditte diverse. Ogni componente deve essere venduto completo di ogni sua parte.

Su ciascun componente devono essere riportate in modo visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

nome o marchio del fabbricante;

denominazione commerciale del tipo (eventuale);

anno di costruzione (per i componenti di cui ai paragrafi 1 e 2).

altezza di caduta libera (H_{cl}) massima ammessa.

Ogni componente deve essere accompagnato da un foglio o libretto recante, in lingua italiana:

una breve descrizione con l'indicazione di tutti gli elementi costituenti;

tutte le indicazioni utili per un corretto impiego;

le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numero del certificato; data di rilascio) del certificato di rispondenza alle presenti norme.

Del componente di cui al paragrafo 3, che viene vincolato al ponteggio, deve inoltre essere descritto ed illustrato, con chiari disegni esplicativi, il montaggio e l'impiego, con gli altri componenti dell'attrezzatura, nelle varie fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi (a telai prefabbricati ed a tubi e giunti) facendo riferimento alle istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio dei ponteggi stessi. Per questo componente deve, infine, essere indicato ogni accorgimento di montaggio e d'impiego utilizzabile in pratica per ridurre al minimo l'altezza di caduta libera.

5. CERTIFICAZIONE.

Le prove di cui alla presente normativa tecnica devono essere effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, che a tale scopo si potrà avvalere anche della collaborazione di altri laboratori pubblici.

Sarà cura dell'ISPESL stesso di rilasciare le certificazioni di qualificazione.

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BORRUSO

ATTREZZATURA PER LA PROTEZIONE, IN CASO DI CADUTA DALL'ALTO, DEI LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO ED ALLO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI
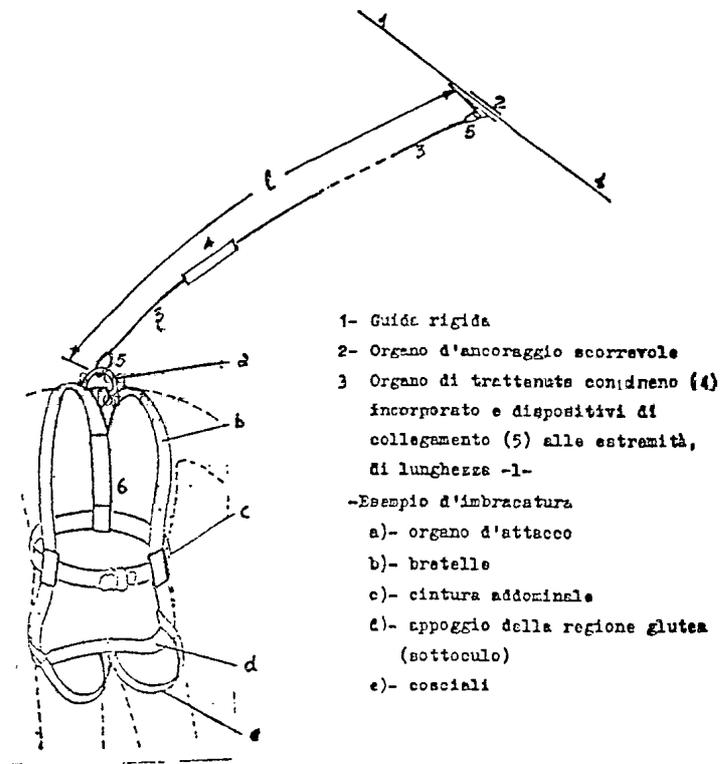
Figura 1 - Disegno schematico dell'attrezzatura - Nomenclatura
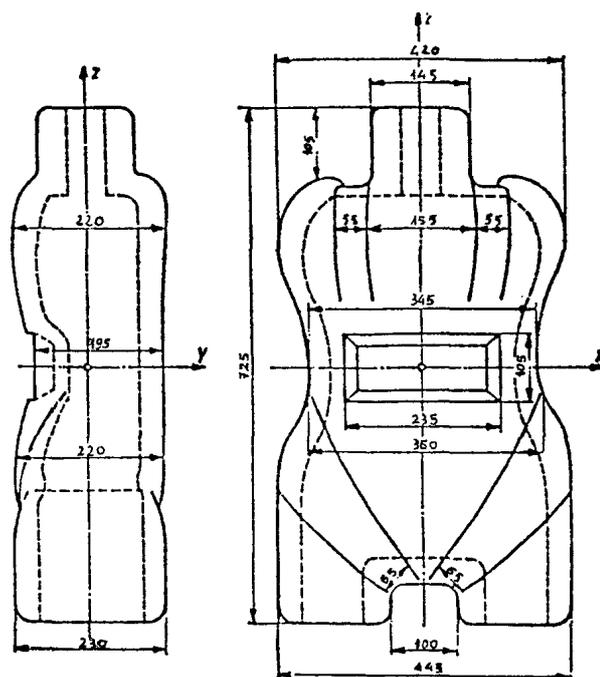
Figura 2

APPENDICE

Suggerimenti tecnici relativi alle cuciture dei nastri

(NB. - I suggerimenti che seguono sono forniti a puro titolo indicativo).

a) *I fili di cucitura* devono essere realizzati con fibre sintetiche e devono inoltre presentare una resistenza a trazione adeguata al loro specifico impiego nell'assemblaggio dei nastri.

b) *Taglio e preparazione dei nastri.*

I nastri possono essere tagliati «a caldo», con apposito attrezzo, in modo da ottenere la saldatura dei fili sui lembi tagliati. Durante l'operazione occorre badare a ridurre al minimo le iregolarità che possono presentarsi sui lembi tagliati. Occorre inoltre adottare ogni precauzione per evitare che le irregolarità eventualmente presenti, possano danneggiare i nastri contigui.

Se il taglio non viene effettuato «a caldo» occorre trattare le estremità ottenute con il taglio in modo da evitare la sfilacciatura del tessuto (ad es. realizzando un bordo cucito o con l'impregnazione del tessuto con idonei collanti).

I collanti eventualmente impiegati per il posizionamento dei nastri prima della cucitura non devono deteriorare, per attacco chimico, né il tessuto né i componenti metallici con cui vengono a contatto.

c) *Cucitura dei nastri.*

Il passo dei punti deve essere adeguato alle caratteristiche di resistenza del filo di cucitura (ad es. se si impiegano fili aventi una resistenza minima a rottura di 30 N può adottarsi un passo cui corrispondono da 3 a 4 punti per cm; con fili aventi una resistenza minima a rottura di 50 N può adottarsi un passo cui corrispodono 2 punti per cm).

La forma delle cuciture (a grega, a zig zag...) e la loro lunghezza possono essere qualsiasi.

Le cuciture dei tratti «portanti» dei nastri non devono indebolire significativamente la resistenza di questi.

I tratti cuciti dei nastri portanti debbono presentare una resistenza a trazione per quanto possibile prossima a quella dei nastri privi di cuciture.

Le cuciture debbono interessare l'intera larghezza dei nastri con l'avvertenza, però, di non danneggiare i bordi. In pratica conviene mantenere la cucitura ad una distanza da 2 a 4 mm dai bordi.

Le cuciture vanno effettuate in modo che i fili di cucitura affondino nel nastro di quel tanto che basta a proteggerle dall'usura superficiale.

L'inizio ed il termine di una cucitura devono essere fermati con un tratto di cucitura a ritroso per una lunghezza di almeno 25 mm.

Lungo un tratto di cucitura di 10 cm non è ammesso più di un difetto di cucitura. Ogni difetto eventualmente presente deve essere compensato con una ripresa della cucitura estendentesi per almeno 25 mm a monte ed a valle del difetto.

Le cuciture (portanti o di posizionamento) il cui cedimento potrebbe provocare la caduta del lavoratore (trattenuto in sospensione) devono risultare esenti da difetti e da riprese tutte le volte che la loro lunghezza, misurata lungo il nastro, è minore di 10 cm.

Le cuciture non devono mai interessare i bordi fusi.

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

NOTE

Note all'art. 1:

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è il seguente:

«Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, è il seguente:

«Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.

La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da una eventuale caduta del lavoratore.

La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50.

Nei lavori su pali l'operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza».

(3463)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 giugno 1985.

Revisione delle tasse costiere nel servizio mobile marittimo internazionale e nel servizio mobile marittimo via satellite internazionale e nazionale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge n. 130 del 26 aprile 1983;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Malaga Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'art. 66 del regolamento delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1982);

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1983 concernente la normalizzazione su scala mondiale delle tasse di bordo nel servizio radiotelefonico, radiotelegrafico e radiotelex marittimo internazionale, la modifica delle tasse costiere e la istituzione delle tasse radiomarittime via satellite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 30 dicembre 1983;

Attesa la necessità di adeguare le tasse costiere per il servizio mobile marittimo internazionale e mobile marittimo via satellite nazionale e internazionale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per il servizio radio mobile marittimo internazionale sono fissate nelle misure seguenti:

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE

1. *Radiotelegrammi scambiati tra navi estere e utenti nazionali, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera per parola (minimo sette parole) . . . . Fr. oro 1,00
tassa di bordo . . . . » (1)
tassa di prosecuzione terrestre . . » (2)
per ogni parola supplementare . . » (2)

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.
(2) Tasse, rapportate in franchi oro. stabilite per i telegrammi ordinari interni.

2. *Radiotelegrammi scambiati tra navi estere e utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera per parola (minimo sette parole) . . . . Fr. oro 1,00
tassa di bordo . . . . » (1)
tassa di prosecuzione terrestre . . » (2)
per ogni parola supplementare . . » (2)

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.
(2) Tasse di percezione stabilite per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

3. *Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane e utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera per parola (minimo sette parole) . . . . Fr. oro 1,00
tassa di bordo per parola (minimo sette parole) . . . . » 0,40
tassa di prosecuzione terrestre . . » (1)
per ogni parola supplementare . . » (1)

(1) Tasse di percezione stabilite per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

4. *Radiotelegrammi « LPR » (1), libera pratica radiomarittima, riguardanti messaggi di natura sanitaria scambiati tra navi estere e uffici sanitari di porti italiani, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera per parola (minimo sette parole) . . . . Fr. oro 1,00
tassa di bordo . . . . » (2)
tassa di prosecuzione terrestre . . » (3)
tassa di ricevimento . . . . . . » (3)
per ogni parola supplementare . . » (3)

(1) L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana addebita alla nave estera sia il radiotelegramma di richiesta, sia quello di risposta dell'ufficio sanitario marittimo.
(2) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.
(3) Tasse, rapportate in franchi oro, stabilite per i telegrammi ordinari interni.

5. *Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane e utenti italiani od esteri, via stazioni radio costiere estere*:

tassa costiera . . . . Fr. oro (1)
tassa di bordo per parola (minimo sette parole . . . . » 0,40
tassa di prosecuzione terrestre . . » (2)
per ogni parola supplementare . . » (2)

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations côtières » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.
(2) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

6. *Radiotelegrammi fonodettati: valgono le stesse tariffe dei radiotelegrammi ordinari e « LPR » esteri* (vedi punti 1, 2, 3, 4 e 5).

7. *Lettere radiomarittime « SLT » (1) provenienti da navi estere e dirette ad utenti nazionali, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

tassa costiera per parola (minimo ventidue parole) . . . . Fr. oro 0,20 (2)

(1) Servizio consentito solo nel senso bordo/terra con navi estere.
(2) Comprende anche la tassa di recapito postale.

TARIFFE RADIOFOTOTELEGRAFICHE

8. *Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio costiere p.t. italiane, fra navi estere ed utenti italiani*:

	Gamma MF Fr. oro	Gamma HF Fr. oro
a) formato di cm 18 × 9,9:		
tassa costiera	14,00	28,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00
b) formato di cm 18 × 13,2:		
tassa costiera	17,50	35,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00
c) formato di cm 18 × 16,5:		
tassa costiera	21,00	42,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00

d) formato di cm 18 × 19,8:

	Gamma MF Fr. oro	Gamma HF Fr. oro
tassa costiera . .	24,50	49,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica . . .	12,00	12,00

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

TARIFFE RADIOTELEX

9. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi estere e utenti della rete telex nazionale, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera . . . . Fr. oro 21,00
tassa di bordo . » (1)
tassa di linea: compresa nella tassa costiera.

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

10. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi estere e utenti telex esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera . . . . Fr. oro 21,00
tassa di bordo . . » (1)
tassa di linea . . . . » (2)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

11. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane e utenti telex esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera . . . . . . Fr. oro 21,00
tassa di bordo . . . . » 4,50
tassa di linea . . . . » (2)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

12. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane e utenti telex italiani od esteri, via stazioni radio costiere estere*:

per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera . . . . Fr. oro (3)
tassa di bordo . . . . » 4,50
tassa di linea . . . . . . » (4)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.
(2) Tasse di percezione stabilite per il servizio telex tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.
(3) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations côtières » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.
(4) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE

13. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi estere ed utenti della rete telefonica nazionale, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera . . . . Fr. oro 7,50
tassa di bordo . . . . » (1)
tassa di linea . . . . » 2,40

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera . . . . . . Fr. oro 10,50
tassa di bordo . . . . . . » (1)
tassa di linea 2,40

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera . . . . Fr. oro 22,50
tassa di bordo . . . . . » (1)
tassa di linea . . . . » 2,40

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle singole tasse.

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

14. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi estere ed utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane*:

per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera . . . Fr. oro 7,50
tassa di bordo . . . . » (1)
tassa di linea . . . » (2)

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera . . Fr. oro 10,50
tassa di bordo . . » (1)
tassa di linea . . . . » (2)

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera . . Fr. oro 22,50
tassa di bordo . . . . » (1)
tassa di linea . . . . » (2)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle singole tasse.

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.
(2) Tasse di percezione stabilite per il servizio tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

15. *Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:*

per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera	Fr. oro	7,50
tassa di bordo:		
senso terra-bordo	»	—
senso bordo-terra	»	3,00
tassa di linea	»	(1)

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera	Fr. oro	10,50
tassa di bordo	»	4,50
tassa di linea	»	(1)

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera	Fr. oro	22,50
tassa di bordo	»	6,00
tassa di linea	»	(1)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle singole tasse.

(1) Tasse di percezione stabilite per il servizio tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

16. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti italiani o esteri, via stazioni radio costiere estere:*

per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera	Fr. oro	(1)
tassa di bordo:		
senso terra-bordo	»	—
senso bordo-terra	»	3,00
tassa di linea	»	(2)

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera	Fr. oro	(1)
tassa di bordo	»	4,50
tassa di linea	»	(2)

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera	Fr. oro	(1)
tassa di bordo	»	6,00
tassa di linea	»	(2)

Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle singole tasse.

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations côtières » edita dall'U.I.T. e relativi supplementi.

(2) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

TASSE E SOPRATTASSE SPECIALI

17. *Servizio radiotelefonico:*

a) Comunicazioni radiotelefoniche « personali », valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti esteri o da navi estere per utenti italiani od esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

soprattassa costiera: 2/3 delle tasse unitarie previste per le varie gamme di frequenza (VHF, MF o HF);

soprattassa di linea:

navi estere per l'Italia: 2/3 della tassa unitaria di linea;

navi italiane od estere per l'estero (1).

b) Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione (collect), valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

soprattassa costiera: 2/3 delle tasse unitarie previste per le varie gamme di frequenza (VHF, MF o HF);

soprattassa di linea: 2/3 della tassa unitaria di linea.

c) Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione (collect), valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane od estere per l'estero, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

soprattassa costiera: 2/3 delle tasse unitarie previste per le varie gamme di frequenza (VHF, MF o HF);

soprattassa di linea (1).

(1) Tasse di percezione stabilite per il servizio telefonico tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

18. *Servizio radiotelegrafico:*

Tassa per la calibrazione dei radiogoniometri di bordo, richiesta da navi estere, via stazioni radiotelegrafiche p.t. italiane:

per ogni minuto o frazione . . . Fr. oro 6,00

Art. 2.

Le tariffe per il servizio radio mobile marittimo internazionale via satellite (sistema INMARSAT) sono fissate nelle seguenti misure:

TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

19. *Comunicazioni radiotelex richieste da navi estere per utenti della rete telex nazionale, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	30,00 (*)	10,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea: compresa nella tassa costiera.		

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

20. *Comunicazioni radiotelex richieste da utenti della rete telex nazionale per navi estere, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	33,00 (*)	11,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea: compresa nella tassa costiera.		

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

21. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi estere ed utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	30,00 (*)	10,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

(1) Tasse di percezione per il servizio telex tramite operatrice o tassa per il servizio telex automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo o quella risultante nelle relazioni con i Paesi interessati.

22. *Comunicazioni radiotelex richieste da navi italiane per utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	33,00 (*)	11,00
tassa di bordo	4,50 (*)	1,50
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(1) Tasse di percezione per il servizio telex tramite operatrice o tassa per il servizio telex automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

23. *Comunicazioni radiotelex richieste da utenti telex esteri per navi italiane, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	30,00 (*)	10,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

(1) Quella risultante nelle relazioni con Paesi interessati.

24. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane e utenti telex italiani od esteri, via stazione terrena costiera estera:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(1)	(1)
tassa di bordo:		
senso bordo-terra	4,50 (*)	1,50
senso terra-bordo	—	—
tassa di linea	(2)	(2)

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

(1) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali dell'U.I.T.

(2) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

25. *Comunicazioni radiotelex richieste da utenti italiani per navi estere, via stazione terrena costiera estera:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(1)	(1)
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(2)	(2)

(1) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali dell'U.I.T.

(2) Tasse di percezione per il servizio telex tramite operatrice o tassa per il servizio telex automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo o del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

26. *Comunicazioni radiotelefoniche richieste da navi estere per utenti della rete telefonica nazionale, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	60,00 (*)	20,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	2,40 (*)	0,80

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

27. *Comunicazioni radiotelefoniche richieste da utenti della rete telefonica nazionale per navi estere, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	66,00 (*)	22,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	2,40 (*)	0,80

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

28. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi estere ed utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	60,00 (*)	20,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

(1) Tasse di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice o tassa per il servizio telefonico automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo o quella risultante nelle relazioni con i Paesi interessati.

29. *Comunicazioni radiotelefoniche richieste da navi italiane per utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	66,00 (*)	22,00
tassa di bordo	6,00 (*)	2,00
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

(1) Tasse di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice o tassa per il servizio telefonico automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extra-europeo.

30. *Comunicazioni radiotelefoniche richieste da utenti esteri per navi italiane, via stazione terrena costiera p.t. italiana:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	60,00 (*)	20,00
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(1)	(1)

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 della tassa suddetta.

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/3 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

(1) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

31. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti italiani od esteri, via stazione terrena costiera estera:*

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(1)	(1)
tassa di bordo:		
senso terra-bordo	—	—
senso bordo-terra	6,00 (*)	2,00
tassa di linea	(2)	(2)

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(1) Quella risultante dalle pubblicazioni ufficiali dell'U.I.T.

(2) Tassa di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice o tassa per il servizio telefonico automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo o quella risultante nelle relazioni con i Paesi interessati.

32. *Comunicazioni radiotelefoniche richieste da utenti della rete telefonica nazionale per navi estere, via stazione terrena costiera estera*:

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Fr. oro	Servizio automatico (per minuto o frazione) Fr. oro
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale	(1)	(1)
tassa di bordo	—	—
tassa di linea	(2)	(2)

(1) Quella risultante dalle pubblicazioni ufficiali dell'U.I.T.

(2) Tasse di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice o tassa per il servizio telefonico automatico stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

33. *Tasse speciali per il servizio radiotelefonico via satellite*:

a) Comunicazioni radiotelefoniche « personali », valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti esteri o da navi estere per utenti italiani od esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	Fr. oro	15,00
soprattassa di linea:		
navi estere per l'Italia	»	1,60
navi italiane per l'estero	»	(1)

b) Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione (collect), valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia, via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	Fr. oro	15,00
soprattassa di linea	»	1,60

c) Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione (collect), valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane od estere per l'estero, via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	Fr. oro	15,00
soprattassa di linea	»	(1)

(1) Soprattasse stabilite per il servizio telefonico tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

34. *Radiotelegrammi scambiati tra navi estere ed utenti italiani, via stazione terrena costiera p.t. italiana* (*minimo* 10 *parole*):

tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola	Fr. oro	1,25
tassa di bordo	»	—
tassa di prosecuzione terrestre . .	»	(1)
per ogni parola supplementare . .	»	(1)

(1) Tasse, rapportate in franchi oro, stabilite per i telegrammi ordinari interni.

35. *Radiotelegrammi scambiati tra navi estere ed utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana* (*minimo* 10 *parole*):

tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola	Fr. oro	1,25
tassa di bordo	»	—
tassa di prosecuzione terrestre . .	»	(1)
per ogni parola supplementare . .	»	(1)

(1) Tasse di percezione per il servizio dei telegrammi stabilite con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo o quella stabilita nelle relazioni internazionali con i Paesi interessati.

36. *Radiotelegrammi richiesti da navi italiane per utenti esteri, via stazione terrena costiera p.t. italiana* (*minimo* 10 *parole*).

tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola	Fr. oro	1,25
tassa di bordo, per parola	»	0,40
tassa di prosecuzione terrestre . .	»	(1)
per ogni parola supplementare . .	»	(1)

(1) Tasse di percezione per il servizio dei telegrammi stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

37. *Radiotelegrammi richiesti da utenti esteri per navi italiane, via stazione terrena costiera p.t. italiana* (*minimo* 10 *parole*):

tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola	Fr. oro	1,25
tassa di bordo	»	—
tassa di prosecuzione terrestre . .	»	(1)
per ogni parola supplementare . .	»	(1)

(1) Quella risultante nelle relazioni tra i Paesi interessati.

38. *Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti italiani o esteri, via stazione terrena costiera estera*:

tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola	Fr. oro	(1)
tassa di bordo, per parola:		
bordo-terra	»	0,40
terra-bordo	»	—
tassa di prosecuzione terrestre . .	»	(2)
per ogni parola supplementare . .	»	(2)

(1) Quella risultante dalle pubblicazioni ufficiali U.I.T.

(2) Tasse di percezione per il servizio dei telegrammi stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo o quella risultante nelle relazioni con i Paesi interessati.

39. *Radiotelegrammi richiesti da utenti italiani per navi estere, via stazione terrena costiera estera*:

tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola	Fr. oro	(1)
tassa di bordo	»	—
tassa di prosecuzione terrestre . .	»	(2)
per ogni parola supplementare . .	»	(2)

(1) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T.
(2) Tasse di percezione per il servizio dei telegrammi stabilite nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

TARIFFE PER IL SERVIZIO TRASMISSIONI DATI

40. *Trasmissione dati richiesta da navi estere per l'estero o per l'Italia e da navi italiane per l estero, via stazione terrena costiera p t. italiana*

Si applicano le tariffe previste nei corrispondenti casi per il traffico radiotelefonico internazionale via satellite.

Art. 3.

Le tariffe per il servizio radio mobile marittimo nazionale via satellite (sistema INMARSAT) sono fissate nelle seguenti misure:

TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

41. *Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale, via stazione terrena costiera p.t. italiana*:

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Lire	Servizio automatico (per minuto o frazione) Lire
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale .	18.945 (*)	6.315
tassa di bordo	2.370 (*)	790

tassa di linea: compresa nella tassa costiera.

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

42. *Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telefonica nazionale, via stazione terrena costiera p.t. italiana*:

	Servizio manuale o semi-automatico (minimo 3 minuti) Lire	Servizio automatico (per minuto o frazione) Lire
	—	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale .	37.890 (*)	12.630
tassa di bordo	2.370 (*)	790
tassa di linea	915 (*)	305

(*) Per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate), si percepisce 1/3 delle tasse costiera e di linea.

Per le comunicazioni radiotelefoniche « personali », valevoli nel senso bordo-terra (dirette a un numero telefonico di abbonato per una persona determinata o ad un numero interno di impianto telefonico), si percepisce una soprattassa pari a 2/3 delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione nel servizio manuale o semiautomatico.

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

43. *Radiotelegrammi scambiati tra utenti italiani e navi italiane, via stazione terrena costiera p.t. italiana (minimo 10 parole)*:

	Lire
	—
tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola	720
tassa di bordo, per parola	145
tassa di prosecuzione terrestre	(1)
per ogni parola supplementare	(1)

(1) Tasse previste per un telegramma interno.

TARIFFE PER TRASMISSIONE DATI VIA SATELLITE

44. *Trasmissione dati richiesta da navi italiane per utenti italiani, via stazione terrena costiera p.t. italiana*:

Si applicano le tariffe previste per il traffico radiotelefonico nazionale via satellite.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 23 dicembre 1983, citato nelle premesse.

Roma, addì 5 giugno 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1985
Registro n. 25 Poste, foglio n. 315

(3427)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 gennaio 1985.

Distintivi e segni caratteristici della banconota da L. 5.000 « tipo 1985 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 29 novembre 1984, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 5.000 « tipo 1985 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1979 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-027680 del 12 dicembre 1984 con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 5.000 « tipo 1985 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 « tipo 1985 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto è stampato in calcografia ed in off-set secco e umido su carta filigranata lievemente colorata di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 × 126.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante il ritratto di Vincenzo Bellini, tratto dall'incisione eseguita da G. Bozza su disegno di Natale Schiavoni. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma BI compreso tra i motivi ornamentali; nella parte di destra adiacente alla testina sono riprodotti, con effetto di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti uno all'altro, di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il *recto* del biglietto reca nella zona a destra lo stesso ritratto di Vincenzo Bellini riprodotto in filigrana stampato in calcografia con colore verde su un fondino puntinato di colore arancio chiaro.

Il ritratto sul lato destro è contornato da un fondino realizzato con motivi a guilloche e stampato con colore verde.

All'esterno del fondino, al di sotto del ritratto, è stampato con colore verde il nome V. Bellini; più in basso nella stessa zona del biglietto è stampato in verticale il nome del bozzettista G. Savini inv. e dell'incisore T. Cionini inc.

A sinistra del ritratto nella parte superiore del biglietto, è stampata con colore verde la scritta LIRE CINQUEMILA; i caratteri sono definiti da una sottile linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Al di sotto della parola CINQUEMILA è stampata con colore verde la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE. Nella parte centrale del biglietto è rappresentato uno scorcio dell'interno del teatro Massimo-Bellini di Catania stampato in off-set con i colori blu verde e arancio. Più in basso nella stessa zona centrale sono impresse con colore verde le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata con i colori verde e arancio bruno la scritta BANCA D'ITALIA, i cui caratteri sono definiti da una leggera linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

In posizione adiacente alla filigrana nella parte centrale del biglietto è stampato in off-set con colori verde, arancio e blu un elemento decorativo realizzato con un motivo a guilloche che contiene, disegnata in negativo, la rappresentazione di una chiave musicale.

Nella parte inferiore della stessa zona del biglietto è stampato con colori verde e arancio bruno il contrassegno di Stato su di un fondino di forma circolare stampato con colore arancio.

Nella parte superiore della zona riservata alla figura di Bellini riprodotta in filigrana, è stampata, con i colori verde e arancio bruno la cifra 5000.

Lungo il bordo del biglietto adiancente alla zona riservata alla filigrana è stampata con colore arancio bruno su unica linea la scritta OFFICINA BANCA D'ITALIA.

La combinazione alfa-numerica, con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto, e nella quale la seconda lettera rappresenta in codice il decreto ministeriale di creazione, è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto, in posizioni estreme tra loro allineate.

La stampa del *recto* è completata da elementi decorativi policromi costituiti nella parte centrale del biglietto da motivi a linee intrecciate stampati con colori giallo, verde e blu e nella fascia superiore del biglietto da un fondino sagomato, realizzato con un intreccio di linee ondulate di colore verde e arancio.

Il *verso* reca la stilizzazione di una scena della « Norma », i cui elementi principali sono un albero ed una colonna con basamento, e la riproduzione della statua raffigurante la Norma, tratta dal monumento a Bellini, opera dello scultore Giulio Monteverde, che si trova a Catania.

Tali elementi figurativi, che sono stampati in off-set con colori verde bruno per quanto riguarda la statua e l'albero e grigio blu per quel che riguarda la colonna, sono inseriti in un motivo ornamentale ad andamento circolare realizzato con tonalità verde che sfuma all'arancio, all'interno del quale si staglia una zona completamente bianca.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata con colore verde bruno la cifra 5000, su di un fondino di dimensioni leggermente superiori a quelle della cifra stessa, realizzato con motivi a guilloche e stampato con colori arancio e verde.

In corrispondenza della zona riservata alla filigrana, lungo il profilo circolare della zona stampata centrale del biglietto, è impressa su due linee con colore verde bruno la comminatoria penale « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI ».

Lungo il bordo del biglietto nella parte sottostante la zona riservata alla filigrana sono stampati con colore verde bruno gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto mentre, come sopra accennato, il decreto ministeriale di creazione del biglietto è rappresentato in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica stampata nel *recto* del biglietto.

La stampa del *verso* è completata da un fondino realizzato con colori verde e giallo che forma un motivo a cornice in corrispondenza dei quattro angoli del biglietto.

Art. 2.

Sul *recto* del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato, in calcografia ed in due colori: verde e arancio bruno, il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

(3581)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 marzo 1985, n. **308.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 550, concernente assegnazione di sette posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 550, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze della prima cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché all'istituto di patologia ostetrica e ginecologica (per le esigenze della quarta cattedra) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 383

DECRETO 26 marzo 1985, n. **309.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 299, concernente assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 299, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato al dipartimento di progettazione architettonica ed urbana (per le esigenze della XVII cattedra di composizione architettonica) della facoltà di architettura dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché al dipartimento di progettazione architettonica ed urbana della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 386

DECRETO 26 marzo 1985, n. **310.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 239, concernente assegnazione di dodici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 239, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché all'istituto di medicina del lavoro (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro - servizio tossicologia industriale) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 379

DECRETO 22 aprile 1985, n. **311.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, n. 646, concernente assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, n. 646, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per l'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia medica) per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché allo istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per l'insegnamento di medicina legale e deontologia medica) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 385

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

genetica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

macchine.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto canonico;
diritto amministrativo (biennale);
diritto ecclesiastico.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:

matematica finanziaria (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3553)

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

storia contemporanea.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:

struttura della materia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3554)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, con sede legale e direzione generale in Genova, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imes, con sede in Torino e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Venaria, frazione Altessano (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric mediterranea, con sede legale in Alghero (Sassari), Cameri (Novara), Cervico (Bergamo), e cantieri varie regioni d'Italia, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado, in liquidazione, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari e C/Udine, con sede in Udine e stabilimenti di Udine e Artegna (Udine), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo, fallita il 13 giugno 1983, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica di Livorno, è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini divisione Witehead Motofides, con sede in Torino e stabilimenti in Livorno e Marina di Pisa, è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T., con sede e stabilimento in Terni, è prolungata al 20 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, con stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli), ed unità di Roma, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zolu S.p.a., con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e stabilimenti in Fara Vicentino e Breganze (Vicenza), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sa.Re.Co., con sede e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 16 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geneco, con sede legale in Genova e stabilimento in Genova-S. Quirico, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Es.Ko., gestioni mense aziendali, con sede in Genova e appaltatrice mensa aziendale S.p.a. FIT di Sestri Levante (Genova), è prolungata al 7 luglio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, con sede legale e direzione generale in Genova, è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore di dieci operai dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord, mensa aziendale, presso lo stabilimento di Suzzara (Mantova) della S.p.a. Fiat veicoli industriali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venticinque ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° febbraio 1985 al 1° febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli, con sede legale e stabilimento in Bologna, è prolungata al 26 luglio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sideralceramiche - Imola Gres di Toscanella di Dozza (Bologna), è prolungata al 31 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bill Boo, con sede e stabilimento in Fano (Ancona), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, in Milazzo (Messina), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Leucci di Brindisi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1984 al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Valenzano (Bari), impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Valenzano (Bari) ed impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 5 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 dicembre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padula Giacinto e F.lli, in Matera, è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mil di Matera, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicma, sede di Settimo Torinese e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Alba (gruppo Bondi) di Cotignola (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 2 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Broggi Izar industriale, con sede e stabilimento in Melegnano (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimenti in Corridonia e Potenza Picena (Macerata), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Luciana S.r.l. con sede legale e stabilimento in Roma è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Sora (Frosinone), è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lavezzari lamiere sud, S.p.a., con sede legale in Napoli e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mondial ceramica italiana S.r.l., con sede e stabilimento in Nepi (Viterbo), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Fimap S.p.a. di Acilia (Latina), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Somma mobili S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.O.M.M.A. S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Halesus Faience S.r.l., in Nepi (Viterbo), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal Manuli, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Novogas italiana S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sidercait italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mim mobili S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Romana abbigliamento, di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 24 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, sede di Cologno Monzese (Milano), stabilimenti di Besozzo (Milano), Toscolano (Brescia) ed Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-Lambrate, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aerochemie S.p.a. di Colleferro (Roma), è prolungata al 14 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata al 19 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sa.Re.Co., con sede e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geneco, con sede legale in Genova e stabilimento in Genova-S. Quirico, è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Es.Ko., gestioni mense aziendali, con sede in Genova e appaltatrice mensa aziendale S.p.a., Fit di Sestri Levante (Genova), è prolungata al 30 settembre 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli, sede legale di Bologna e stabilimento di Bologna, è prolungata al 25 ottobre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Leucci, di Brindisi, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche nell'area del comune di Valenzano (Bari), sospesi dal 31 marzo 1984 ed entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mil, di Potenza, è prolungata al 13 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Broggi Izar industriale, sede di Melegnano e stabilimento di Melegnano (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lavezzari lamiere sud S.p.a., con sede legale in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma), è prolungata al 17 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Somma mobili S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.O.M.M.A. S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Halesus Faience S.r.l., in Nepi (Viterbo), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal Manuli, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sidercait italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata all'8 aprile 1985, ultima proroga.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana abbigliamento, di Roma, è prolungata al 24 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata al 19 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli, sede legale di Bologna e stabilimento di Bologna, è prolungata al 27 gennaio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche nell'area del comune di Valenzano (Bari), sospesi dal 31 marzo 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.I.L. di Potenza, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Halesus Faience S.r.l., in Nepi (Viterbo), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana abbigliamento, di Roma, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Halesus Faience S.r.l., in Nepi (Viterbo), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3433)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti Roberts toiletries, con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimenti in Calenzano (Firenze), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi sede Milano e stabilimenti in Podenzano e Castelsangiovanni (Piacenza) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

(3439-bis)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 16 aprile 1985, recante l'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° maggio 1985. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 97 del 24 aprile 1985).

L'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale citato in epigrafe è rettificato come segue:

« Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° *maggio* di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1986 e l'ultima il 1° maggio 1995 ».

(3498)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

Stante la perdurante necessità di reperire, in relazione al numero delle domande di partecipazione al concorso che sono state presentate, idonei locali per lo svolgimento della prova scritta, la data e la sede o le sedi di effettuazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1985, saranno rese note nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(3511)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di lingue e letterature straniere moderne, gruppo di discipline n. 55, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 15 settembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Tuscia, aula n. 2, via S. Camillo De Lellis (ex località Riello), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 luglio 1985, ore 9;

seconda prova: 19 luglio 1985, ore 9.

(3592)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1985, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata - Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 luglio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 17 luglio 1985, ore 9.

(3593)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 18 luglio 1985, ore 9,30:
seconda prova: 19 luglio 1985, ore 9,30.

(3594)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 giugno 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1984 di nomina della commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1985 d'integrazione della commissione medesima;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 22 maggio 1984:

1) Imperiali Stefano . . . . punti 23,925
2) Tramonte Gemma . . . . » 23,635
3) Fino Donato Maria . . . . . . » 23,610
4) De Michele Gabriella . . . . . . punti 22,770
5) Geraci Rodolfo . . . . » 22,665
6) De Dominicis Angelo Raffaele . . . » 22,445
7) Mandarelli Angelo . . . . » 22,275
8) Fazio Ennio . . . . » 21,375
9) Coli Ubaldo . . . . » 20,895
10) Scurti Niceta Vincenzo . . . . . » 20,625

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Imperiali Stefano
2) Tramonte Gemma
3) Fino Donato Maria
4) De Michele Gabriella
5) Geraci Rodolfo
6) De Dominicis Angelo Raffaele
7) Mandarelli Angelo
8) Fazio Ennio
9) Coli Ubaldo
10) Scurti Niceta Vincenzo

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1985
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 17

(3451)

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore, categoria sesta del personale dell'esercizio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1983, registro n. 06, foglio n. 001, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T. sono stati ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 5, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accesso alle varie categorie professionali del personale dell'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per il personale interno nei pubblici concorsi;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1983, registro n. 14, foglio n. 001, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esami e la composizione delle commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alle qualifiche funzionali dell'A.S.S.T.;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1985, n. 51420, registrato alla Corte dei con il 20 febbraio 1985, registro n. 07, foglio n. 240, concernente modifiche al programma di esame per la qualifica di revisore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto l'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370;
Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1977, n. 1417;
Vista i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;
Riconosciuta la necessità di bandire sei concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, per settecentotrenta posti di revisore, categoria VI del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T.;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 60% dei suddetti posti è riservato al personale di quinta categoria dell'A.S.S.T.;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, per la nomina in prova alla qualifica funzionale di revisore - categoria sesta del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per complessivi settecentotrenta posti;

1) concorso a ottantacinque posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Piemonte e Lombardia, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della I zona;

2) concorso a settanta posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della II zona;

3) concorso a cinquanta posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della III zona;

4) concorso a trecentosessanta posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Liguria, Toscana e Lazio, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della IV zona;

5) concorso a quindici posti da conferire negli uffici siti nella regione Sardegna, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della IV zona;

6) concorso a centocinquanta posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della V zona.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 60% dei posti messi a concorso è riservato al personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, collocato nella quinta categoria — dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 — che abbia compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, almeno quattro anni di servizio nella categoria stessa. Ai fini del raggiungimento di detta anzianità viene computato anche il servizio reso con la stessa qualifica nella categoria cui era precedentemente ascritta la qualifica suddetta. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente fatta nella domanda di ammissione.

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni dalla data di assunzione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per il personale di cui al secondo comma del precedente art. 1 è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti

Oltre al titolo di studio indicato nel precedente art. 2, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, e dell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima od ottava categoria di cui all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

c) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione ad uno dei suddetti concorsi da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli ispettorati di zona ai quali dovrà essere prodotta la domanda sono i seguenti.

ispettorato telefonico statale della I zona - Via Principe Amedeo n. 5 - 20121 Milano: per il concorso di cui al punto 1 dell'art. 1;

ispettorato telefonico statale della II zona - Campo San Polo n. 2004 - 30125 Venezia: per il concorso di cui al punto 2;

ispettorato telefonico statale della III zona - Piazza VIII Agosto n. 24 - 40126 Bologna: per il concorso di cui al punto 3;

ispettorato telefonico statale della IV zona - Via Giano della Bella n. 34 - 00162 Roma: per i concorsi di cui ai punti 4 e 5;

ispettorato telefonico statale della V zona - Corso Arnaldo Lucci n. 66 - 80142 Napoli, per il concorso di cui al punto 6.

Nel caso che la domanda sia spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, l'ispettorato accettante, dopo avere apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua estera di cui all'art. 10 del presente bando;

o) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno stabiliti con le modalità di cui al successivo art. 10.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, indirizzate al competente ispettorato, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione

Nella domanda gli aspiranti interni dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica funzionale rivestita, nonché la data di nomina nella qualifica stessa;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non avere riportato alcuna nota di demerito nè la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o della riduzione dello stipendio;

g) il titolo di studio posseduto, con la indicazione della scuola e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito territoriale della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

i) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua estera di cui all'art. 10 del presente bando;

l) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno stabiliti con le modalità di cui al successivo art. 10;

m) il possesso di eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla stessa, all'atto della ricezione, il timbro a data e il bollo dell'ufficio, e rilascerà apposita ricevuta al candidato.

Nel caso che la domanda sia pervenuta all'ufficio di applicazione a mezzo di raccomandata o di assicurata, sarà cura dello ufficio medesimo allegare alla stessa la busta di spedizione.

Gli uffici dovranno inoltrare senza indugio le domande allo ispettorato telefonico statale cui sono indirizzate.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dagli aspiranti dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo e di quelle non sottoscritte.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con decreto ministeriale e saranno così composte:

Presidente:

funzionario con qualifica dirigenziale dei ruoli dell'A.S.S.T.

Membri:

due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Segretario:

funzionario dell'A.S.S.T. appartenente a categoria non inferiore alla settima direttiva o alla ottava dell'esercizio.

Alle commissioni potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra funzionari della A.S.S.T. aventi la stessa qualifica dei membri ordinari ovvero tra docenti di scuola statale.

Art. 10.

Programma e diario degli esami

L'esame consisterà di una prova scritta di un colloquio e di una prova facoltativa in una delle seguenti lingue: inglese o francese, secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

La data e le sedi della prova scritta saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 15 *novembre* 1985.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione della data e delle sedi di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere la prova scritta, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 11.

Votazioni - Ammissione al colloquio

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale e quella facoltativa.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punteggi rispettivamente riportati nella prova scritta e nel colloquio, maggiorata di un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa, purché non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali e facoltative, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova, uno dei seguenti documenti di identità personale, non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza e di precedenza

I concorrenti che avranno superato il colloquio, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente allo ispettorato telefonico statale competente i documenti attestanti il possesso — fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande — dei titoli di preferenza e di precedenza nella nomina dichiarati nella domanda stessa, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello del colloquio.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge medesima, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della ripetuta legge n. 482.

I dipendenti dell'A.S.S.T. aspiranti alla riserva di cui al comma secondo dell'art. 1 del presente bando, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non erano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile, pena l'esclusione dal concorso.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

Graduatorie

Con decreto ministeriale saranno approvate:

a) le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei, formate dalle commissioni esaminatrici secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto;

b) le graduatorie dei vincitori, formate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 12, con l'applicazione delle preferenze a parità di punteggio stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, e con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti, oltre a quella di cui all'art. 1 del presente bando;

c) le graduatorie degli idonei formate con l'applicazione delle citate norme concernenti le preferenze a parità di punteggio.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Immissione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito.

Le stesse modalità si applicano per la eventuale immissione in servizio di candidati idonei.

Art. 15.

Idonei

Gli idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine delle graduatorie, i posti disponibili entro tre anni dalla data della approvazione delle graduatorie medesime.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei.

Art. 16.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia ancora stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

4) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale occorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato dell'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 17.

Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 16 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmessa quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai Corpi

della guardia di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di trenta giorni, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Art. 18.

Esclusione dalla nomina

Saranno esclusi dalla nomina coloro che non avranno assunto servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Saranno altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non avranno prodotto nei termini la documentazione di rito ovvero saranno risultati privi di taluno dei prescritti requisiti.

Art. 19.

Nomina in prova

I vincitori e gli idonei immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente art. 16, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di revisore, categoria sesta del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data della presa di servizio. Compiuto il periodo di prova, i predetti dipendenti — previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale — saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1985
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 206

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Nozioni di diritto amministrativo: Ordinamento amministrativo dello Stato - Diritti soggettivi e interessi legittimi - Atto amministrativo - Giustizia amministrativa.

Nozioni di contabilità dello Stato: Beni dello Stato - Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome - Contratti della pubblica amministrazione - Responsabilità.

COLLOQUIO

Oltre alle materie della prova scritta:

a) Nozioni di diritto civile: principi generali - Diritto soggettivo e diritto oggettivo - Negozio giuridico - Persona fisica e persona giuridica - Beni e diritti reali con particolare riferimento alla proprietà e alla servitù - Diritti di obbligazione - Il contratto: concetto e classificazioni fondamentali; in particolare: compravendita, locazione, società, contratto di lavoro.

b) Nozioni di diritto costituzionale.

c) Nozioni di diritto penale: Istituti generali - Delitti contro la pubblica amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio.

d) Nozioni di statistica: Medie aritmetica e ponderale; scarto - Concetti di probabilità e di frequenza - Distribuzione statistica normale - Probabilità totale e probabilità composta - Concetti di base per la scelta di un campione statistico significativo.

e) Organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare - Codice postale e delle telecomunicazioni: Libro IV.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA
(annessa al colloquio)

La prova facoltativa consisterà in una conversazione nella lingua straniera indicata dal candidato (inglese o francese) su argomenti di normale generale conoscenza.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda per aspiranti esterni
(da redigere su carta bollata)

All'Ispettorato telefonico statale della
. . . .
. . . .

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(comune di residenza e provincia)

. . . .
(indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al concorso - CAP)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico circoscrizionale a n. . . . posti della qualifica funzionale di revisore, categoria sesta del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da conferire negli uffici siti nelle regioni . . . .
nell'ambito dell'Ispettorato telefonico statale della . . . zona indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1985.

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (5);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;

e) per quanto concerne gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (6);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione territoriale cui si riferisce il concorso;

g) di non avere prestato servizio presso amministrazioni statali; ovvero: di prestare servizio con la qualifica di . . . . presso l'amministrazione . . . . nella quale è stato assunto in data . . . .; ovvero: di avere prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . fino alla data del . . . . . . (precisando in tal caso la causa della risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di volere sostenere la prova facoltativa di lingua (inglese o francese);

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza nella nomina:

1) . . . .

2) . . . . ecc.

m) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovrà presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno stabiliti con le modalità di cui all'art. 10 del bando;

n) di non aver presentato domanda di partecipazione agli altri concorsi indicati dall'art. 1 del bando medesimo.

Data, ...

Firma (8)

. . . .

---

(1) Indicare l'ispettorato telefonico cui si riferisce il concorso. Per gli indirizzi si rimanda all'art. 5 del bando. La partecipazione è limitata a uno solo dei concorsi indetti con il presente bando.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(3) Tale dichiarazione è necessaria soltanto per i candidati che, avendo superato — alla data di scadenza del termine per la presentanzione della domanda — il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; oppure di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero: perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO C

Schema di domanda per aspiranti interni
(da redigere su carta bollata)

All'ispettorato telefonico statale della . . . zona (1)

. . . . ,

. . . . ,

. . . . (2)
(cognome e nome - matricola)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(comune di residenza e provincia)

. . . .
(indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al concorso - c.a.p.)

Il sottoscritto in servizio presso . . . . con la qualifica di . . . . (categoria quinta) chiede di essere ammesso al concorso pubblico circoscrizionale a n. . . . posti della qualifica funzionale di revisore, categoria sesta del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da conferire negli uffici siti nelle regioni . . . . nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della . . . . zona indetto con decreto ministeriale.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere stato nominato alla predetta qualifica con decorrenza . . . .;

b) di non avere riportato alcuna nota di demerito, né le sanzioni disciplinari della sospensione dalla qualifica o della riduzione dello stipendio, negli ultimi quattro anni;

c) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . in data . . ;

d) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione territoriale cui si riferisce il concorso;

e) di volere sostenere la prova facoltativa di lingua (inglese o francese);

f) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza nella nomina:

1) . . . .

2) . . . . ecc.

g) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovrà presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno stabiliti con le modalità di cui all'art. 10 del bando;

h) di non aver presentato domanda di partecipazione agli altri concorsi indicati dall'art. 1 del bando medesimo.

Data, ...

Firma (3)

. . . .

---

(1) Indicare l'ispettorato telefonico cui si riferisce il concorso.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(3) Per l'autentica della firma è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

(3248)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritta e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1985 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1985, registro n. 4 Sanità, foglio n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1985.

(3516)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 149 del 26 giugno 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda del consorzio trasporti Muson, in Castelfranco Veneto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a conducente di linea, livello VII.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **22.**

Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, concernente: Norme sull'organizzazione dei servizi del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è aggiunto il seguente punto:

3) *status* e prerogative dei consiglieri regionali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 aprile 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **23.**

Norme in materia di bonifica integrale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, ai fini della valorizzazione e tutela del territorio regionale, in particolare di quello rurale, nonché dello sviluppo della produzione agricola, promuove ed attua, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, la bonifica integrale come mezzo permanente di difesa, conservazione e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, con particolare riguardo alla regimazione delle acque e alla utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo.

2. A tal fine, nell'ambito delle opere pubbliche di bonifica previste dall'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si riconoscono di particolare rilevanza regionale:

le opere di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idraulico-agraria;

le opere di difesa delle acque, di prosciugamento meccanico;

le opere di captazione, raccolta, provvista e distribuzione delle acque a scopo irriguo;

le infrastrutture strettamente connesse all'attività di bonifica;

le opere di consolidamento delle dune e di impianto di frangiventi.

Art. 2.

1. Gli interventi nel settore della bonifica integrale sono attuati nell'ambito della programmazione nazionale e regionale.

2. A tal fine i consorzi di bonifica predispongono piani pluriennali di intervento da trasmettere agli enti di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, che ne terranno conto nella redazione e/o nell'adeguamento dei piani zonali di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42.

3. In attuazione dei piani zona di sviluppo i consorzi di bonifica presentano alla giunta regionale programmi annuali di intervento, nei quali sono indicate le opere da realizzare con finanziamento regionale, nonché quelle da proporre per il finanziamento nazionale e comunitario.

4. Nelle more dell'approvazione dei piani zonali, i piani pluriennali e i programmi di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità delle indicazioni degli atti di programmazione nazionale e regionale.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai consorzi di bonifica, che eseguono gli interventi medesimi nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Una quota non superiore al 10% delle somme annualmente disponibili potrà essere destinata per far fronte alle esigenze di eventuali revisioni dei prezzi relative ad opere o lavori già finanziati.

3. Una ulteriore quota di risorse, di entità non superiore al 3% delle somme annualmente disponibili, potrà essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere.

4. Per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale, la giunta regionale annualmente ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio fra i consorzi di bonifica, che eseguono i lavori nel rispetto della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, e successive integrazioni e modificazioni.

5. Vengono inoltre concessi, con provvedimento della giunta regionale, contributi sulla spesa di esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base delle risorse disponibili, del grado di interesse generale che le opere rivestono e della sopportabilità della contribuenza per gli utenti. Tale contributo non può, comunque, essere superiore al 90% della spesa sostenuta.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale, provvede, su proposta della giunta regionale, il consiglio regionale con propria deliberazione.

2. Con deliberazione del consiglio regionale si provvede, su proposta della giunta regionale, alla costituzione, fusione e soppressione di consorzi di bonifica integrale, nonché alla delimitazione dei perimetri consortili.

3. Le proposte della giunta regionale di cui ai commi precedenti sono deliberate sentita la consulta di cui al successivo art. 5 e previo parere delle amministrazioni provinciali.

4. I pareri di cui sopra devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la giunta adotta i provvedimenti.

5. Alla costituzione dei consorzi si provvede su richiesta di almeno il 25% dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il 25% della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i consorzi possono essere costituiti di ufficio.

6. All'approvazione degli statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti organi dei consorzi, si provvede con deliberazione del consiglio regionale entro sessanta giorni dallo inoltro degli statuti medesimi da parte della giunta regionale. Il consiglio regionale ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai consorzi.

Art. 5.

1. E' istituita la « Consulta regionale per la bonifica » con compiti consultivi per tutto ciò che attiene l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale.

2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

1) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori;

2) un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

3) tre esperti in materia designati dalla giunta regionale;

4) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore;

5) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

3. Un funzionario regionale del servizio agricoltura, designato dall'assessore per l'agricoltura, espleta le mansioni di segretario.

4. I componenti di cui ai punti 1, 2 e 4 sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. I membri della consulta, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

6. La consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i 2/3 dei componenti e le sue sedute sono validé con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Art. 6.

1. Il consiglio regionale, con le procedure di cui al precedente art. 4, provvede al riordino dei comprensori di bonifica integrale, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

2. Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fondamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito della pianificazione zonale di sviluppo agricolo e delle unità idrografiche funzionali.

3. Contestualmente, ove necessario, si provvede alla revisione della delimitazione dei perimetri consortili, con la eventuale costituzione di nuovi consorzi di bonifica integrale e/o con la fusione di quelli esistenti, al fine di garantire una efficiente ed economica gestione amministrativa dei consorzi medesimi, nonché di assicurare la presenza di consorzi in tutto il territorio classificato di bonifica. Il provvedimento di fusione di consorzi dovrà fare salvo il rapporto di lavoro del personale dipendente e ne dovrà regolamentare l'utilizzazione nel rispetto dei diritti acquisiti.

4. Qualora i provvedimenti di cui al comma terzo del presente articolo interessino consorzi interregionali, si applicano le disposizioni dell'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Nei comprensori di bonifica integrale non consorziati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di bonifica integrale sono attuati, fino al riordino dei comprensori di bonifica integrale di cui al primo comma del presente articolo, dagli enti di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, nel cui territorio ricadono i predetti comprensori di bonifica integrale.

Art. 7.

1. L'amministrazione dei consorzi di nuova costituzione è retta da un commissario straordinario assistito da una consulta di cui fanno parte cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori, un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori, tre consiglieri di ciascuna delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricade il perimetro consortile, un agronomo designato dagli ordini professionali competenti per territorio e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

2. I rappresentanti delle categorie professionali e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. I rappresentanti delle amministrazioni provinciali sono designati due dalla maggioranza ed uno dalla minoranza presenti nei consigli.

4. Il commissario e la consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, e restano in carica fino all'insediamento del consiglio dei delegati.

5. La consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i 2/3 dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

6. Il commissario provvede nel termine massimo di sei mesi a redigere lo statuto ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dall'approvazione dello statuto medesimo.

7. Le spese di costituzione dei consorzi sono a carico della amministrazione regionale.

8. Nel caso di fusione di due o più consorzi, con le modalità di cui ai commi precedenti, sono nominati il commissario straordinario e la consulta per la revisione dello statuto e la predisposizione delle nuove elezioni Fino all'insediamento del nuovo consiglio dei delegati, il commissario, assistito dalla consulta, cura altresì l'ordinaria amministrazione.

Art. 8.

1. I consorzi di bonifica integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale.

2. Essi, inoltre, per la loro peculiare specializzazione nel settore provvedono nell'ambito del perimetro consortile alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.

3. Nel quadro dell'utilizzazione coordinata delle disponibilità irrigue, la giunta regionale è autorizzata a svolgere, avvalendosi dell'Ersac, ricerche, studi ed indagini a carattere intercomprensoriale.

4. I consorzi e gli enti di bonifica possono altresì progettare, eseguire e gestire opere di bonifica su incarico delle comunità montane.

Art. 9.

1. I consorzi di bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo statuto.

Art. 10.

1. Sono organi del consorzio di bonifica:

1) l'assemblea dei consorziati;
2) il consiglio dei delegati;
3) la deputazione amministrativa;
4) il presidente;
5) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

1. L'assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile che pagano il contributo in riferimento ad un titolo di diritto reale su immobili ricadenti nel comprensorio o ad uno specifico onere derivante da contratto agrario.

2. Essa elegge i membri elettivi del consiglio dei delegati.

Art. 12.

1. Il consiglio dei delegati è composto da membri elettivi e di diritto.

2. Sono membri di diritto:

a) tre delegati, eletti da ciascuna amministrazione provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive assemblee;

b) un delegato della Regione designato dalla giunta regionale.

3. Il numero dei membri elettivi è stabilito dallo statuto del consorzio in misura non inferiore a tre volte e non superiore a quattro volte il totale dei membri di diritto.

Art. 13.

1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in cinque fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2. Ad ogni fascia è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna fascia ed il totale della contribuenza consortile, fino ad un limite massimo di 1/3 dei delegati da eleggere.

3. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre fasce con criterio proporzionale.

4. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

5. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste i maggiori quozienti.

6. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

7. Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

8. Sia nell'ipotesi del sesto comma sia in quella del settimo comma del presente articolo, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 14.

1. Nel caso di nuovi consorzi o di quelli che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini della elezione dei delegati, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.

Art. 15.

1. Ogni membro dell'assemblea ha diritto ad un solo voto.

2. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, mediante delega, nell'assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godano dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore e dall'amministratore.

4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

5. In ogni caso, i soggetti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo dovranno depositare alla segreteria del consorzio, venti giorni prima della riunione dell'assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, dal segretario comunale o da funzionario del consorzio all'uopo autorizzato.

Art. 16.

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile.

2. I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della giunta regionale.

3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

4. Sui ricorsi decide il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni.

5. Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'assemblea dei consorziati, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui al precedente art. 12.

6. Il consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina di diritto.

7. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

8. I delegati che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia, e, se di diritto, sulla base di nuova designazione.

9. I compiti e le modalità di funzionamento del consiglio dei delegati sono stabiliti nello statuto del consorzio. Compete comunque al consiglio deliberare su:

lo statuto e sue variazioni;

i bilanci preventivi e loro variazioni;

i consuntivi;

il regolamento organico del personale;

i regolamenti di amministrazione;

la convocazione dell'assemblea dei consorzi ;

il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza;

la composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni.

Art. 17.

1. La deputazione amministrativa è costituita dal presidente, e da un numero di componenti stabilito dallo statuto del consorzio, comunque non superiore a nove.

2. I componenti della deputazione sono eletti dal consiglio dei delegati con voto segreto, se richiesto, e le preferenze esprimibili non possono essere superiori ai 2/3 dei componenti da eleggere.

3. E' inoltre componente di diritto della deputazione amministrativa il delegato della regione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 12.

4. Tra i componenti della deputazione possono essere eletti uno o due vice presidenti.

5. I compiti e le modalità di funzionamento della deputazione amministrativa sono indicati nello statuto.

Art. 18.

1. Il presidente del consorzio viene eletto dal consiglio dei delegati fra i suoi membri elettivi.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio, presiede il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 19.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal consiglio dei delegati.

2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di presidente, deve essere iscritto all'albo professionale dei dottori o dei ragionieri commercialisti.

3. Il collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.

Art. 20.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i consorzi dovranno provvedere ad adeguare gli statuti sulla base delle norme in essa contenute ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dall'approvazione del nuovo statuto.

2. Lo statuto dovrà stabilire tra l'altro:

a) il numero dei componenti il consiglio dei delegati;

b) le modalità per le elezioni dei componenti elettivi degli organi;

c) l'attribuzione delle competenze agli organi del consorzio;

d) la composizione della deputazione amministrativa;

e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di delegato o di revisore dei conti;

f) i criteri di composizione delle fasce di contribuenza ai fini della elezione.

3. L'amministrazione dei consorzi, fino all'insediamento dei nuovi consigli dei delegati, è retta dagli organi consortili in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Trascorsi i termini di cui al primo comma senza che siano compiuti gli adempimenti previsti nel comma medesimo, la giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, nomina un commissario ad acta, che nell'esercizio del proprio mandato è assistito da una consulta costituita con modalità di cui all'art. 7.

Art. 21.

1. Le deliberazioni degli organi dei consorzi sono affisse senza ritardo per cinque giorni feriali all'albo consortile.

2. Le deliberazioni di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24 sono trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione agli organi indicati ai citati articoli.

Art. 22.

1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della giunta regionale le deliberazioni concernenti:

a) i regolamenti di amministrazione;

b) il regolamento organico del personale;

c) il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza.

2. Le deliberazioni di cui al primo comma, salvo quanto previsto al successivo quinto comma, divengono esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita con richiesta motivata il consorzio a riprenderle in esame.

3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive, se, entro i termini suddetti, la giunta regionale dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.

4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quella di riforma dell'atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della giunta regionale.

5. Le deliberazioni di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo restano depositate presso la sede del consorzio per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e su due quotidiani a diffusione nazionale e/o regionale.

6. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. La giunta regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente all'esame, a norma del precedente primo comma, della deliberazione.

Art. 23.

1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della giunta regionale le deliberazioni concernenti:

il bilancio preventivo e sue variazioni;

il conto consuntivo;

l'assunzione di mutui;

i contratti di esattoria e tesoreria;

i ruoli di contribuenza;

la composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni degli organi consortili.

2. Le deliberazioni di cui al primo comma divengono esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.

3. Il termine di cui al comma precedente è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.

Art. 24.

1. Le deliberazioni non indicate ai precedenti articoli 22 e 23, eccetto quelle relative alla mera esecuzione di precedenti provvedimenti, sono trasmesse al servizio agricoltura, caccia e pesca della giunta regionale.

2. Qualora dall'esame delle deliberazioni di cui al comma precedente siano rilevate irregolarità, l'assessore per l'agricoltura, caccia e pesca riferisce alla giunta regionale per gli opportuni provvedimenti da adottare ai termini dei successivi commi.

3. La giunta regionale può disporre in ogni momento ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi di bonifica.

4. Qualora nella gestione dei consorzi vengano riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario.

5. Il commissario straordinario, nel termine perentorio indicato nel decreto di nomina, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

6. Il commissario straordinario è assistito da una consulta costituita con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 25.

1. La consulta di cui agli articoli 7, 20 e 24 esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

a) statuto consortile e/o sue modifiche;

b) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi, ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

c) programma di attività del consorzio;

d) classifica del territorio per il riparto della contribuenza;

e) bilancio preventivo e sue variazioni;

f) consuntivo;

g) assunzione di mutui;

h) partecipazione ad enti e società.

Art. 26.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 16 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42.

3. Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, le parole «all'art. 13 ed» sono soppresse e le parole «ai successivi articoli 16 e 17» sono sostituite da «al successivo art. 17».

4. Al secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, le parole «all'art. 13 interessanti il territorio di più enti delegati, nonché quelle concernenti gli interventi di cui» sono soppresse.

Art. 27.

1. Gli oneri finanziari relativi al funzionamento della consulta di cui all'art. 5 della presente legge sono a carico della Regione.

2. Ai componenti della consulta spetta una indennità di presenza di L. 50.000 per ogni seduta.

Art. 28.

1. La Regione concede una tantum un concorso nel pagamento degli interessi, di preammortamento e di ammortamento, su mutui agrari di durata fino a 15 anni da concedere al tasso agevolato dell'8 % ai consorzi di bonifica per il ripianamento di situazioni debitorie accertate al 30 ottobre 1984 e non estinte alla data di presentazione della domanda.

2. Con deliberazione del consiglio regionale sono approvate le norme di attuazione dell'intervento di cui al precedente comma.

Art. 29.

1. Con legge di approvazione del bilancio o di sue variazioni, a partire dall'esercizio 1985, si provvederà a determinare l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 aprile 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **24.**

Bilancio di previsione dell'E.R.S.V.A. per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **25.**

Bilancio di previsione dell'E.R.S.V.A. per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **26.**

Bilancio di previsione dell'E.R.S.V.A. per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **27.**

Bilancio di previsione dell'E.R.S.V.A. per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **28.**

Bilancio di previsione dell'E.R.S.V.A. per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **29.**

Celebrazioni per il quarantesimo anniversario della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania promuove ed attua, per il 40° anniversario della Resistenza, un programma biennale di iniziative tendenti alla divulgazione, all'approfondita conoscenza ed alla attualizzazione degli ideali e dei valori tutti della Resistenza e del secondo Risorgimento nazionale, con particolare riferimento alla partecipazione attiva della popolazione della Campania alla costruzione della nuova democrazia.

Art. 2.

Il programma comprende:

a) iniziative, d'intesa con gli organi scolastici, nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado, luoghi di lavoro e Forze armate;

b) pubblicazione di studi e saggi;

c) partecipazione a iniziative dell'Istituto storico della Resistenza campano o di altri istituti od enti che proseguono fini analoghi a quelli della presente legge;

d) manifestazioni celebrative, anche d'intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili e militari;

e) convegni di studio e di ricerca;

f) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;

g) iniziative cinematografiche e teatrali anche audiovisive, mostre itineranti, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione;

h) premi per studi e tesi di laurea.

Art. 3.

Per la definizione ed attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito un «Comitato regionale per il 40° anniversario della Resistenza».

Esso ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.

Art. 4.

Il comitato regionale di cui al precedente art. 3 è così composto:

il presidente del consiglio regionale;

il presidente della giunta regionale;

i presidenti delle amministrazioni provinciali della Regione;

il sindaco del comune di Napoli ed un rappresentante degli altri comuni decorati al valore militare;

i rettori delle università campane;

il comandante militare territoriale;

i provveditori agli studi delle province della Campania;

il sovraintendente scolastico regionale;

un rappresentante dell'Istituto campano per la storia della Resistenza;

un rappresentante di ciascuna delle associazioni partigiane e combattentistiche;

un rappresentante di ciascuno dei partiti politici che, riconoscendosi negli ideali della Resistenza e nell'opera del CNL, ne facciano richiesta;

tre rappresentanti della Federazione C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

Il comitato è nominato con decreto del presidente del consiglio regionale, che lo presiede.

Art. 5.

Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto da undici membri e nomina tra questi il segretario.

Il comitato è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni due mesi per discutere la relazione dell'esecutivo sull'attività svolta ed il programma delle iniziative.

Spetta al comitato chiedere ai compenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso deliberate.

Il comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative.

Art. 6.

Per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

All'onere relativo si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1420 di nuova istituzione «Celebrazioni per il 40° anniversario della Resistenza» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, mediante prelievo della somma di lire 150 milioni ai sensi dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 20 dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 aprile 1985

FANTINI

(3026)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1985, n. 17.

Interventi straordinari a favore di imprese artigiane, loro consorzi o società consortili, costituite anche in forma cooperativa, a valere sulla legge regionale 14 luglio 1982, n. 33.

(*Pubblica nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia interviene in via straordinaria a favore di imprese artigiane, iscritte negli appositi albi provinciali, colpite da calamità naturali nel mese di gennaio 1985, ai sensi della legge regionale n. 33/82, secondo i termini e le modalità indicate negli articoli seguenti.

2. Gli interventi straordinari sono estesi ai consorzi, società consortili anche in forma di cooperative fra imprese artigiane e regolarmente registrate nella separata sezione dell'albo provinciale sempre che lo statuto della cooperativa artigiana di garanzia lo consenta.

Art. 2.

Caratteristiche dei prestiti d'esercizio

1. Per gli interventi previsti dal precedente art. 1 il limite fissato dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 33/82, fermo restando l'ammortamento in ventiquattro mesi, è elevato a L. 50.000.000.

2. Sulla somma sopraindicata si interviene come segue:

a) i primi trenta milioni assistiti da contributo regionale sugli interessi nella misura del 5% annuo;

b) i successivi dieci milioni assistiti da contributo regionale sugli interessi nella misura del 3% annuo;

c) i restanti dieci milioni senza assistenza di contributo regionale in conto interessi.

3. I contributi regionali in conto interessi di cui al precedente comma, sono cumulabili con gli analoghi contributi assegnati su operazioni di credito d'esercizio, in precedenza stipulate ed in corso d'ammortamento.

Art. 3.

Domande ed erogazione dei contributi

1. Le convenzioni di cui all'articolo 12, secondo comma della legge regionale n. 33/82 sono estese alle operazioni di finanziamento previste dalla presente legge.

2. In deroga all'art. 11 della legge regionale n. 33/82, il termine ultimo di presentazione al consiglio d'amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia delle singole domande volte all'ottenimento dei contributi straordinari, è fissato perentoriamente nel 31 marzo 1985.

3. Le domande, redatte in conformità al modello allegato alla presente legge, sotto la lettera A, devono essere integrate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa ai danni subiti.

4. La norma di cui all'art. 13 della legge regionale n. 33/82 è estesa all'accertamento della destinazione delle operazioni previste dalla presente legge.

5. Gli istituti di credito dovranno far pervenire alla regione Lombardia, settore industria ed artigianato, al fine di ottenere il pagamento dei contributi regionali straordinari sugli interessi previsti dalla presente legge, contabilità separata da quella normalmente prevista dalla legge regionale n. 33/82.

6. L'erogazione dei contributi staordinari previsti dalla presente legge avverrà con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 4.

Concorso straordinario regionale alla formazione del patrimonio sociale

1. Ai fini di garantire il rilascio di fidejussione da parte delle cooperative artigiane di garanzia per gli interventi straordinari previsti dalla presente legge la Regione concorre, nel limite dello stanziamento di cui al successivo art. 6, secondo comma; alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia previsto dall'art. 2, lettera *a*), della legge regionale n. 33/82. Al relativo riparto provvederà la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle domande presentate, dei prestiti accordati, della consistenza del capitale sociale delle cooperative artigiane di garanzia interessate.

2. Le richieste di contributo regionale nella formazione del patrimonio sociale dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 aprile 1985.

3. La giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni del contributo anche prima dell'approvazione del piano di riparto.

Art. 5.

1. I fondi erogati ai sensi dal precedente art. 4 al netto delle eventuali trattenute operate dagli istituti di credito per le situazioni di insolvenza sono restituiti alla regione Lombardia al termine del biennio di applicazione degli interventi straordinari di cui alla presente legge.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, secondo comma, è autorizzata per il 1985 la concessione di contributi in conto interessi di lire 2.000 milioni.

2. Per le finalità di cui al precedente art. 4 è autorizzata per il 1985 la concessione di contributi in capitale di lire 500 milioni.

3. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 2.500 milioni per il 1985 previsto dai precedenti primo e secondo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.5.1.735 « Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 3, settore 5, obiettivo 5, progetto 1 sono istituiti:

il cap. 2.3.5.5.1.1996 « Contributi straordinari sugli interessi dei prestiti d'esercizio contratti da imprese artigiane ed assistiti da fidejussioni prestate da cooperative artigiane di garanzia » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;

il cap. 2.3.5.5.1.1997 « Contributi straordinari nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

Art. 7.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 marzo 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 febbraio 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 marzo 1985 prot. n.* 22602/3633).

(*Omissis*).

(2999)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI**
Corso Roma, 122
15100 ALESSANDRIA
◇ **Libreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
15100 ALESSANDRIA
◇ **Ditta I.C.A.**
Via De Rolandis
14100 ASTI
◇ **Casa Editrice ICAP**
Piazza D. Galimberti, 10
12100 CUNEO
◇ **Libreria SALOMONE**
Via Roma, 64/D
12100 CUNEO
◇ **Casa Editrice ICAP**
Via V. Emanuele, 19
12051 ALBA (Cuneo)
◇ **GALLERIA DEL LIBRO**
Corso Garibaldi, 10
28100 NOVARA
◇ **Casa Editrice ICAP**
Via Monte di Pietà, 20
10122 TORINO
◇ **Ditta I.C.A.**
Via G. Ferraris, 73
13100 VERCELLI
◇ **Libreria GIOVANNACCI**
Via Italia, 6
13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA**
Via del Tillier, 34
11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI**
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
24100 BERGAMO
◇ **Libreria QUERINIANA**
Via Trieste, 13
25100 BRESCIA
◇ **Libreria NANI**
Via Cairoli, 14
22100 COMO
◇ **Ditta I.C.A.**
Piazza Gallina, 3
26100 CREMONA
◇ **Libreria DI PELLEGRINI**
Corso Umberto I, 32
46100 MANTOVA
◇ **Libreria TICINUM**
Corso Mazzini, 2/C
27100 PAVIA
◇ **Libreria ALESSO**
Via dei Caimi, 14
23100 SONDRIO
◇ **Libreria VERONI**
Piazza Giovine Italia
21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **Libreria EUROPA**
Corso Italia, 6
39100 BOLZANO
◇ **Libreria DISERTORI**
Via Diaz, 11
38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA**
Piazza dei Martiri, 37
32100 BELLUNO
◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA**
Via Cavour, 17
35100 PADOVA
◇ **Libreria PAVANELLO**
Piazza V. Emanuele, 2
45100 ROVIGO
◇ **Libreria CANOVA**
Via Calmaggiore, 31
31100 TREVISO
◇ **Libreria GOLDONI**
Calle Goldoni 4511
30100 VENEZIA
◇ **Libreria GHELFI & BARBATO**
Via Mazzini, 21
37100 VERONA
◇ **Libreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
37100 VERONA
◇ **Libreria GALLA**
Corso A. Palladio, 41/43
36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI**
Via Mazzini, 16
34170 GORIZIA
◇ **Libreria MINERVA**
Piazza XX Settembre
33170 PORDENONE
◇ **Libreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
34100 TRIESTE
◇ **Libreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
33100 UDINE
◇ **Libreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20
33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH**
Via Amendola, 25
18100 IMPERIA
◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA**
Via Luigi Aragona
19100 LA SPEZIA
◇ **Libreria MAUCCI**
Via Paleocapa, 61/R
17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI**
Corso Giovecca, 1
44100 FERRARA
◇ **Libreria CAPPELLI**
Corso della Repubblica, 54
47100 FORLÌ
◇ **Libreria MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
47100 FORLÌ
◇ **Libreria LA GOLIARDICA**
Via Emilia Centro, 210
41100 MODENA
◇ **Libreria FIACCADORI**
Via al Duomo
43100 PARMA
◇ **Tip. DEL MAINO**
Via IV Novembre, 160
29100 PIACENZA
◇ **Libreria LAVAGNA**
Via Cairoli, 1
48100 RAVENNA
◇ **Libreria MODERNA**
Via Guido da Castello, 11/B
42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI**
Via Cavour, 42
52100 AREZZO
◇ **Libreria SIGNORELLI**
Corso Carducci, 9
58100 GROSSETO
◇ **Editore BELFORTE**
Via Grande, 91
57100 LIVORNO
◇ **Libreria BARONI**
Via Fillungo, 43
55100 LUCCA
◇ **Libreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
55100 LUCCA
◇ **Libreria VORTUS**
Galleria L. Da Vinci, 27
54100 MASSA CARRARA
◇ **Libreria VALLERINI**
Via dei Mille, 13
56100 PISA
◇ **Libreria TURELLI**
Via Macallè, 37
51100 PISTOIA
◇ **Libreria TICCI**
Via delle Terme, 5/7
53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI**
Corso Vannucci, 82
06100 PERUGIA
◇ **Nuova Libreria LUNA**
Via Gramsci, 41/43
06034 FOLIGNO (Perugia)
◇ **Libreria ALTEROCCA**
Corso Tacito, 29
05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA**
Piazza Cavour, 4/5
60100 ANCONA
◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria ALBERTINI**
Via Risorgimento, 33
63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
◇ **Libreria MORICHETTA**
Piazza Annessione, 1
62100 MACERATA
◇ **Libreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
62100 MACERATA
◇ **Libreria SEMPRUCCI**
Corso XI Settembre, 6
61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI**
Via Minghetti 24/A
03100 FROSINONE
◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO**
Via E. Zincone, 28
03039 SORA (Frosinone)
◇ **Libreria LA FORENSE**
Via dello Statuto, 28/30
04100 LATINA
◇ **Libreria CENTRALE**
Piazza V. Emanuele, 8
02100 RIETI
◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI**
Via Uffici del Vicario, 17
00186 ROMA
◇ **Libreria DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
00144 ROMA
◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma**
Piazzale Clodio
00195 ROMA
◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
00185 ROMA
◇ **Libreria BENEDETTI**
Palazzo Uffici Finanziari
01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI**
Via B. Spaventa, 18
66100 CHIETI
◇ **Libreria VETRONE**
Piazza del Duomo, 59
67100 L'AQUILA
◇ **Libreria COSTANTINI**
Corso V. Emanuele, 146
65100 PESCARA
◇ **Libreria BESSO**
Corso S. Giorgio, 52
64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.**
Via Monsignor Bologna, 67
86100 CAMPOBASSO
◇ **Libreria PATRIARCA**
Corso Garibaldi, 115
86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA**
Via G. Nappi, 47
83100 AVELLINO
◇ **LE FORCHE CAUDINE**
S.S. Appia km 258
82100 BENEVENTO
◇ **Libreria CROCE**
Piazza Dante
81100 CASERTA
◇ **Libreria MATTERA**
80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
◇ **Libreria INTERNAZIONALE**
Piazza XXIV Maggio, 10/11
84100 SALERNO
◇ **Libreria AMATO ANTONIO**
Via dei Goti, 4
84012 ANGRI (Salerno)
◇ **Libreria RONDINELLA**
Corso Umberto I, 253
84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
◇ **Libreria CRISCUOLO**
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)
◇ **Libreria Edit. DE PRISCO SALVATORE**
Piazza Municipio
84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA**
Via M. di Montrone, 86
70100 BARI
◇ **Libreria PIAZZO**
Piazza Vittoria, 4
72100 BRINDISI
◇ **Libreria PATIERNO**
Portici Via Dante, 21
71100 FOGGIA
◇ **Libreria FORENSE**
Via Monte Pasubio, 19/A
73100 LECCE
◇ **Libreria MILELLA**
Via Palmieri, 30
73100 LECCE
◇ **Libreria FUMAROLA**
Corso Italia, 229
74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO**
Via del Corso, 1/3
75100 MATERA
◇ **Centro Edit. LUCANO**
Via XX Settembre, 19
85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO**
Corso Mazzini, 89
88100 CATANZARO
◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.**
Via Vittorio Veneto, 11
88074 CROTONE (Catanzaro)
◇ **Libreria DOMUS**
Via Monte Santo
87100 COSENZA
◇ **Libreria S. LABATE**
Via Giudecca
89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA**
Via Callicratide, 14/16
92100 AGRIGENTO
◇ **Libreria SCIASCIA**
Corso Umberto, 111
93100 CALTANISSETTA
◇ **Libreria ARLIA**
Via V. Emanuele, 60/62
95131 CATANIA
◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
95100 CATANIA
◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etnea, 393/395
95100 CATANIA
◇ **Libreria BUSCEMI G. B.**
Piazza V. Emanuele
94100 ENNA
◇ **Libreria O.S.P.E.**
Piazza Cairoli, Isol. 221
98100 MESSINA
◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO**
Via Ausonia, 70/74
90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Bon Bosco, 3
90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
90138 PALERMO
◇ **Libreria DANTE**
Piazza Libertà
97100 RAGUSA
◇ **Libreria CASA DEL LIBRO**
Via Maestranza, 22
96100 SIRACUSA
◇ **Libreria DE GREGORIO**
Corso V. Emanuele, 18
91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ**
Corso V. Emanuele, 30/32
09100 CAGLIARI
◇ **Libreria EINAUDI EDITORE**
Via Veneto, 88
08100 NUORO
◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE**
Via del Ricovero, 70
09170 ORISTANO
◇ **MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 10
07100 SASSARI
◇ **Libreria LOBRANO**
Via Sassari
07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221